Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(2658)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1981, n. **233**.

Modificazioni all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la composizione della commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30, secondo comma, lettera *a*), e terzo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, secondo cui sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva occorre il parere di apposita commissione presieduta dal presidente del Tribunale supremo militare e in caso di assenza o di impedimento dal generale di divisione più anziano fra i giudici del Tribunale medesimo;

Vista la legge 7 maggio 1931, n. 180, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, che ha, fra l'altro, soppresso il Tribunale supremo militare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento della commissione sopraindicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sono apportate le seguenti modifiche:

nel secondo comma la lettera *a*) è così sostituita: « *a*) il presidente della corte militare d'appello, presidente »;

nel terzo comma la lettera *a*) è così sostituita: « *a*) il magistrato militare di Cassazione più anziano fra i giudici della corte militare d'appello ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 2

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1981, n. **234**.

Provvedimenti urgenti per la molluschicoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60, concernenti provvedimenti urgenti per la molluschicoltura;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine del 31 dicembre 1980 di cui alla legge 14 gennaio 1980, n. 6, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, per consentire la completa attivazione degli impianti di depurazione, disciplinando in via transitoria l'attività nel settore della molluschicoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1981, n. 28;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, già prorogate per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 1980, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

In relazione agli adempimenti previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, e già effettuati dalle regioni, per le modalità di immissione al consumo dei molluschi eduli provenienti dagli impianti di allevamento o di deposito e dai banchi o giacimenti naturali ubicati in acque classificate come « approvate » o come « condizionate », per la fissazione dei requisiti igienici cui devono corrispondere i molluschi stessi, nonché per le condizioni di immissione sul mercato dei molluschi di importazione si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1981, n. 28, la cui validità è prorogata sino al 31 dicembre 1981, salvo modifiche da apportarsi con successivi decreti del Ministro della sanità in relazione a particolari situazioni igienico-sanitarie.

I contravventori delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 gennaio 1981 sono puniti con l'ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000. Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Ai fini della vigilanza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al presente articolo valgono le norme della legge 2 maggio 1977, n. 192.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 3

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 1981.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, che conferma per l'anno 1981 le disposizioni di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernenti la perequazione delle pensioni in corso d'anno:

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 4389, in data 28 febbraio 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione delle pensioni a decorrere dal 1° luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Per gli effetti di cui alle disposizioni dell'art. 14-*bis*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, confermate per l'anno 1981 dallo art. 2, primo comma, della legge 30 dicembre 1980, n. 895, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra il periodo agosto 1980-gennaio 1981 ed il periodo febbraio 1980-luglio 1980 è risultata pari a + 8,4.

Art. 2.

Per gli effetti di cui alle disposizioni dell'art. 14-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, confermate per l'anno 1981 dall'art. 2, primo comma, della legge 30 dicembre 1980, n. 895, la quota aggiuntiva derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1980-gennaio 1981 nel numero di 21, per il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 1.910, è risultata pari a L. 40.110 mensili.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3087)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1981.

Variazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1981 a seguito del ripristino dell'aliquota IVA del 15 per cento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932, e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1979, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubbli-

co dei fiammiferi « Familiari » e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8%;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1977, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevata dal 12% al 14%;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevata dal 14% al 15%;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 luglio 1980, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 22 luglio 1980-30 giugno 1981;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 1° settembre 1980, con il quale viene confermato l'aumento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi dal 14% al 15%;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, concernente il ripristino dell'aliquota IVA del 14% sui fiammiferi, a seguito della mancata conversione dei citati decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288 e 30 agosto 1980, n. 503;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 889, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1980, con la quale viene nuovamente elevata dal 14% al 15%, a decorrere dal 1° gennaio 1981, l'aliquota IVA sui fiammiferi;

Viste le proposte in data 7 gennaio 1981 presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in merito al ripristino dell'aliquota IVA del 15% sui fiammiferi;

Riconosciuta la necessità di determinare nuove aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1981, in relazione al ripristino dell'aliquota IVA del 15%, mantenendo inalterati i prezzi di vendita del prodotto;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981 con il decreto ministeriale 23 giugno 1979 e modificate con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 11 dicembre 1980, a decorrere dal 1° gennaio 1981 sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto del 15% dovuta per singolo condizionamento, fermi restando i prezzi di vendita al pubblico in vigore fissati con i citati decreti **23 giugno 1979** e **16 luglio 1980** rispettivamente per i « Familiari » e per tutti gli altri tipi di fiammiferi:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo .	58,43625	19,56375
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati « Cerini S/80 »	59,43625	19,56375
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	32,218125	9,781875
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Svedesi » ridotti	28,818125	9,781875
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	29,218125	9,781875
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	103,0725	39,1275
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	104,5725	39,1275
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto » .	748,30	521,70
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » . . .	16,87875	6,52125
10) Bustine di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » . . .	26,718125	9,781875
11) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » . . .	35,7575	13,0425
12) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » . . .	61,33625	19,56375
13) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	116,0725	39,1275
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	23,7575	13,0425

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 397

(3086)

DECRETO 30 aprile 1981.

Norme per l'istituzione dei magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici costituiti da serbatoi metallici ubicati all'aperto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso che i magazzini fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici, ubicati all'interno delle fabbriche, siano costituiti da serbatoi metallici installati all'aperto, purché siano verificate le condizioni seguenti:

a) ogni magazzino, costituito da uno o più serbatoi, deve essere munito di uno o più bacini di contenimento in cemento armato di capacità complessiva pari almeno alla metà di quella di stoccaggio del deposito, fatte salve le maggiori capacità stabilite ai fini della sicurezza e prevenzione incendi, e recintato con rete metallica di filo dello spessore di almeno 2 millimetri con maglie di dimensioni non superiori a millimetri 80, installata su muretto di base per un'altezza totale di m 2,50, con accesso dalla fabbrica suggellabile.

La predetta recinzione può essere realizzata anche utilizzando come base di appoggio la parete o tratti di parete costituenti il bacino od i bacini di contenimento;

b) la capacità geometrica dei singoli serbatoi non deve essere inferiore a 200 metri cubi;

c) i serbatoi devono essere a tetto fisso, suggellabili, installati su apposito basamento in cemento armato o struttura metallica e resi inamovibili da questo, muniti di passo d'uomo nonché di scale metalliche a chiocciola, elicoidali od a rampe sia per l'accesso alla sommità che per la lettura dello strumento di rilevazione del livello di cui alla lettera *f*).

Le scale e il tetto di ogni serbatoio devono essere dotati di ringhiere metalliche. E' sufficiente una sola scala per più serbatoi nel caso che l'accesso alla sommità di ciascun serbatoio sia assicurato da passerella munita di ringhiera metallica e sia possibile dall'unica scala eseguire le letture dei livelli relativi ai vari serbatoi;

d) deve essere installato adeguato impianto d'illuminazione, per l'accesso sicuro al magazzino ed ai singoli serbatoi;

e) devono essere predisposti sistemi per ridurre le perdite per evaporazione, oltre che con uso eventuale di vernici riflettenti, attraverso sistemi di irrigazione a pioggia od installazione di apparecchiature di condensazione dei vapori alcolici;

f) per la determinazione volumetrica dei quantitativi contenuti nei serbatoi devono installarsi uno o più tubi di livello provvisti di sistema di lettura con graduazioni non superiori a 5 millimetri. L'utilizzazione di altri tipi di apparecchiature di misura dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero;

g) ciascun serbatoio deve essere costruito in modo da avere il minor numero di punti di suggellamento possibile in rapporto alle necessità di esercizio e comunque non superiore a 10. Sulle linee interne al magazzino e su quelle facenti capo ad esso non debbono essere installate flange intermedie, salvo quelle occorrenti per l'inserzione degli organi d'intercettazione;

h) ogni serbatoio deve essere dotato di tabella di taratura da compilarsi in contraddittorio tra UTIF e ditta esercente attraverso rilevazione geometrica e da controllarsi mediante operazione di svuotamento con acqua.

Sia all'atto dell'attivazione del magazzino che in occasione di modifiche la ditta deve documentare di aver ottemperato alle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed infortuni sul lavoro.

Per l'effettuazione degli inventari la determinazione delle giacenze può essere eseguita a volume direttamente nei serbatoi quando il livello del liquido non è inferiore a un metro, mentre per livelli inferiori la determinazione è effettuata mediante pesatura.

Art. 2.

Le norme indicate nell'art. 1 si applicano anche per i magazzini sussidiari di fabbrica con la condizione, per i magazzini di nuova istituzione, che la capacità di stoccaggio dell'intero deposito sia almeno pari a 1000 metri cubi.

Le stesse norme di cui all'art. 1 valgono anche per i magazzini fiduciari di alcoli denaturati con denaturanti speciali ubicati nelle fabbriche e degli alcoli sia puri che denaturati con denaturanti speciali ubicati presso gli opifici d'impiego ad eccezione, per gli alcoli denaturati con denaturanti speciali e per gli alcoli puri diversi dall'etilico, di quanto concerne i limiti di capacità previsti al punto *b*) dello stesso art. 1.

Art. 3.

Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori chiunque intenda installare i magazzini di cui agli articoli 1 e 2 deve presentare all'UTIF competente per territorio denuncia di costruzione ed attivazione in doppio originale allegandovi la planimetria del magazzino nonché disegni schematici delle linee, dei serbatoi e degli organi di servizio.

Entro tale periodo l'UTIF restituirà uno dei predetti originali previa apposizione del proprio benestare subordinato all'obbligo da parte della ditta istante sia di dare avviso al predetto ufficio dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera e sia, prima dell'attivazione, di produrre la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 1.

Un ingegnere dell'UTIF esegue il collaudo ai fini fiscali del magazzino sulla base di verifiche in loco, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Eventuali modifiche rispetto al progetto iniziale, che venissero richieste durante la realizzazione dell'opera, dovranno essere autorizzate direttamente dal predetto ingegnere e quindi fatte risultare agli atti tecnici dell'UTIF.

Art. 4.

Regolarizzazione di casi già autorizzati

I magazzini fiduciari di alcoli e distillati alcolici costituiti da serbatoi all'aperto, già autorizzati all'uso, dovranno adeguarsi, entro due anni dalla data in entrata in vigore del presente decreto e pena la decadenza delle singole autorizzazioni concesse, a tutte le norme dello stesso decreto, salvo quanto concerne i limiti di capacità previsti per ciascun serbatoio.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(3019)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 1981.

Modalità relative alla certificazione per l'erogazione di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno per il pareggio dei bilanci provinciali e comunali per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, col quale viene disposto che il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di

legge, è assicurato, per l'anno 1981, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno determinate sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario;

Ritenuto che il versamento di tali erogazioni nonché della quarta rata trimestrale di cui all'art. 23 del citato decreto-legge è subordinato alla presentazione della predetta certificazione da parte dei comuni e delle province, all'avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979, alla comunicazione dell'avvenuta applicazione della nuova tariffa per trasporti urbani ed all'adeguamento dei relativi abbonamenti, nonché all'invio, entro il 30 settembre 1981, del modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979;

Considerato che le modalità relative alla certificazione devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province devono compilare un certificato conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Il certificato, in originale e quattro copie, è allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 luglio 1981, al Ministero dell'interno assieme ad una copia, tramite la prefettura.

Delle altre tre copie, una va inviata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, una alla regione ed una restituita all'ente interessato.

Art. 2.

Nel certificato dovranno essere indicate:

A) Le spese correnti — comprese quelle *una tantum* — risultanti dal bilancio di previsione 1980 esecutivo a norma di legge e dalle variazioni approvate dall'organo regionale di controllo, così distinte:

a.1 - spese correnti previste nel titolo I del bilancio;

a.2 - spese correnti 1980 relative ai servizi sanitari già finanziati dalla regione nel 1980 e non riconosciuti a partire dal 1981;

a.3 - spese per la gestione di beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e della legge n. 833/1978 e non destinati alle unità sanitarie locali, previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.

B) L'ammontare delle seguenti spese del 1980 che dovranno essere detratte dal complesso delle spese di cui alla precedente lettera *A*):

b.1 - spese per il personale, il cui onere sia stato comunque considerato nel bilancio di previsione compreso il personale per la gestione di beni di cui al precedente punto *a*.3; spese di personale per le quote di corrispettivo riferite al costo suscettibile di revisione prezzi per patto contrattuale, esclusivamente in dipendenza di miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e per gli scatti di contingenza; spese per il personale relative a consorzi, aziende e servizi di nettezza urbana comunque gestiti, con esclusione degli oneri del personale di ogni altra azienda municipalizzata o provincializzata;

b.2 - interessi passivi su mutui, su anticipazioni di tesoreria e su prefinanziamenti per investimenti;

b.3 - perdita presunta di gestione delle aziende di trasporto iscritta nel bilancio 1980;

b.4 - perdita di gestione di altre aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili;

b.5 - contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per i servizi di trasporto gestiti in forma diversa dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi;

b.6 - spese per l'espletamento di funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b.7 - spese interamente coperte da corrispondenti titoli di entrate derivanti da finanziamenti statali o regionali e da altre entrate con vincolo di destinazione;

b.8 - spese correnti per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica;

b.9 - poste correttive e compensative dell'entrata, quali fitti figurativi e partite similari, incluse le somme trattenute dal Ministero dell'interno per la spesa sanitaria nel caso sia stata prevista nella spesa corrente;

b.10 - ammortamento dei beni patrimoniali, di cui alla sezione VI per le province ed alla sezione IX per i comuni, che come partita non finanziaria non dà titolo alla determinazione dell'espansione di spesa;

b.11 - spese *una tantum;*

b.12 - spese per l'assistenza sanitaria comprese quelle di personale (rubrica 303 per le province e 603 per i comuni).

C) L'espansione delle spese in misura percentuale non superiore a quella stabilita nell'art. 14 del decreto-legge n. 38/1981, calcolata sulla differenza tra le spese indicate alla precedente lettera *A*) ed il totale delle spese indicate alla precedente lettera *B*).

D) Le spese correnti previste nel bilancio 1981, distintamente per:

d.1 - personale, il cui onere sia comunque a carico dell'ente locale al netto delle spese di cui al secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge n. 38/1981; spese di personale per le quote di corrispettivo riferite al costo suscettibile di revisione prezzi per patto contrattuale, esclusivamente in dipendenza di miglioramenti economici derivanti da contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e per gli scatti di contingenza; spese per il personale relative a consorzi, aziende e servizi di nettezza urbana comunque gestiti, con esclusione degli oneri del personale di ogni altra azienda municipalizzata o provincializzata; oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni patrimoniali trasferite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non destinati alle unità sanitarie locali;

d.2 - interessi passivi relativi a mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1980; a mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1981 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1980; a prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti, nonché interessi passivi derivanti da patti contrattuali o da sentenze;

d.3 - perdita di esercizio delle aziende di trasporto presunta per il 1981 per un importo non superiore a quello risultante dal bilancio 1980 e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge, maggiorato fino al limite massimo del 12 per cento;

d.4 - contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasporto gestiti con forma diversa, dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi, per un importo non superiore a quello risultante dal bilancio 1980 e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge, maggiorato fino al limite massimo del 12 per cento;

d.5 - spese interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti statali o regionali e da altre entrate con vincolo di destinazione;

d.6 - spese per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

d.7 - maggiori spese per l'acquisto di beni per servizi di carattere produttivo gestiti in economia (art. 17, primo comma, del decreto-legge n. 38/1981);

d.8 - spese correnti per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica.

E) L'importo delle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui.

F) Le entrate di parte corrente previste nel bilancio 1981, al netto delle entrate *una tantum* e delle poste correttive e compensative della spesa, quali fitti figurativi e partite similari, così distinte:

f.1 - entrate tributarie, esclusa l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica;

f.2 - entrate per contributi e trasferimenti:

f.2.1 - erogazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 38/1981, calcolate in base alle somme corrisposte nel 1980 per trasferimenti ordinari (art. 15 del decreto-legge n. 153/1980), per trasferimenti a pareggio bilancio 1980 (art. 23 del decreto-legge n. 153/1980), per spese di personale a consuntivo (solo quelle relative al secondo comma dell'art. 24 del decreto-legge n. 153/1980), maggiorate del 16 %;

f.2.2 - finanziamenti statali o regionali e altre entrate con vincolo di destinazione;

f.2.3 - finanziamenti regionali delle spese per funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite agli enti locali (decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977);

f.2.4 - altri contributi e trasferimenti;

f.3 - entrate extratributarie:

f.3.1 - maggiori entrate per la vendita di beni per servizi di carattere produttivo;

f.3.2 - altre entrate extratributarie;

f.3.3 - entrate relative alla gestione dei beni patrimoniali, trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e della legge n. 833/1978 e non destinati alle unità sanitarie locali, per importo non inferiore a quelle previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.

G) Il saldo attivo o passivo risultante dalla differenza fra la somma algebrica dei dati di cui alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*) e l'importo complessivo di cui alla precedente lettera *F*).

Art. 3.

Nel certificato saranno indicati:

1) le spese *una tantum* che dovranno essere interamente finanziate con mezzi di egual natura, e comunque diversi dal trasferimento a carico dello Stato;

2) che le maggiori spese di personale da coprire a consuntivo ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge n. 38/1981, non sono comprese nel totale delle spese di cui alla precedente lettera *d*.1;

3) la consistenza numerica del personale;

4) le maggiori entrate accertate nel 1980, al netto delle minori entrate, con la specificazione della loro destinazione;

5) il gettito derivante dall'eventuale applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica che, unitamente alle spese con esso finanziate, non devono essere considerate nel certificato;

6) che la quota del fondo perequativo e delle spese con essa finanziate non devono essere previste nel certificato.

Art. 4.

Nel certificato dovranno essere indicati, distintamente per titolo, i dati complessivi dei risultati della gestione del 1980, desunti dal verbale di chiusura e quelli della previsione di competenza del 1981, nonché le spese di competenza del 1981 secondo l'analisi economica-funzionale, desunte dal bilancio deliberato ed esecutivo a norma di legge.

Art. 5.

Il certificato di cui agli articoli precedenti, redatto in ogni sua parte — senza aggiunte od omissioni — costituisce titolo per la determinazione del trasferimento a pareggio del bilancio 1981 e per la corresponsione della quarta trimestralità di cui, rispettivamente, agli articoli 24 e 23 del decreto legge n. 38/1981.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1981

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio **1981**
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* **303**

COMUNE O PROVINCIA DI . . . . . . Codice Ente . . . .

Spesa corrente media pro-capite dell'Ente per l'anno 1979 (art. 25 D.L. 38/1981) L. . . . (Codice 57 del certificato 1979 diviso per n. . . abitanti al 31 dicembre 1979, pari al . per cento della media nazionale)

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981;

Visto il decreto ministeriale del 28 aprile 1981 concernente le modalità per l'erogazione del trasferimento a carico dello Stato per assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1981;

Ritenuto che l'erogazione del trasferimento a pareggio e della quarta rata trimestrale di cui all'art. 23 del citato decreto-legge sono subordinate alla presentazione della presente certificazione, all'avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979, alla comunicazione dell'avvenuta applicazione della nuova tariffa per trasporti urbani ed all'adeguamento dei relativi abbonamenti nonchè all'invio, entro il 30 settembre 1981, del modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 1981;

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica:

1) che il conto consuntivo 1979 è stato deliberato con atto consiliare n. . . del . . ., (1) ovvero . . . .

1) che il conto consuntivo 1979 non è stato deliberato per cui si fa riserva di comunicare successivamente gli estremi della relativa deliberazione; (1)

2) che dal bilancio di previsione per l'anno 1981, deliberato con atto consiliare n. . . del . . ., risulta che il pareggio è assicurato con/senza (1) il trasferimento a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 24 del citato D.L. 38/1981, come dal seguente prospetto:

A) SPESE CORRENTI DEL 1980 (comprese quelle *una tantum*) risultanti dal bilancio di previsione esecutivo a norma di legge, dalle variazioni approvate dall'organo regionale di controllo e dal seguente calcolo:			
a. 1 - spese correnti del titolo I .	L. . . .		01
a. 2 - spese correnti 1980 relative ai servizi sanitari già finanziati dalla regione nel 1980 e non riconosciuti a partire dal 1981 . . .	L.		02
a. 3 - spese di gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. 616/1977 e della legge 833/1978 e non destinati alle unità sanitarie locali, previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti . . .	L. . .		03
Totale (Codici 01+02+03) .		L.	04
B) SPESE CORRENTI DEL 1980 DA DETRARRE relative alle seguenti voci desunte dallo stesso bilancio:			
b. 1 - personale il cui onere sia stato comunque considerato nel bilancio di previsione, compreso il personale per la gestione dei beni di cui al precedente punto a.3	L.		05
b. 2 - interessi passivi su mutui, su anticipazioni di tesoreria e su prefinanziamenti per investimenti .	L. . .		06
b. 3 - perdita presunta di gestione delle aziende di trasporto iscritta nel bilancio 1980 . . .	L.		07
b. 4 - perdita di gestione di altre aziende municipalizzate, provincializzate e consortili	L.		08
b. 5 - contributi per servizi di trasporto . . .	L.		09
b. 6 - spese per funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite agli enti locali (D.P.R. 616/1977) . . .	L.		10
b. 7 - spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali e da altre entrate con vincolo di destinazione	L.		11
b. 8 - spese correnti per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica	L.		12
b. 9 - poste correttive e compensative dell'entrata, quali fitti figurativi e partite similari incluse le somme trattenute dal Ministero dell'Interno per la spesa sanitaria	L.		13
b.10 - ammortamento di beni patrimoniali di cui alla sezione VI per le Province ed alla sezione IX per i Comuni	L.		14
b.11 - spese *una tantum*	L.		15
b.12 - spesa per assistenza sanitaria, compresa quella di personale (rubrica 303 per le Province e 603 per i Comuni)	L. . .		16
Totale delle detrazioni (codici da 05 al 16) . . .		L.	17
Differenza (codici 04 - 17)		L.	18
C) AUMENTO DEL . . . . . sulla differenza (Cod. 18) . . .		L.	19

(1) Cancellare la voce che non interessa.

Voce				Codice
D) SPESE CORRENTI PREVISTE NEL 1981 per le seguenti voci:				
d. 1 - personale, con onere per legge comunque a carico dell'ente locale, escluse le spese di cui al 2° comma dell'art. 19 del D.L. 38/1981	L.			20
d. 2 - interessi passivi relativi a mutui in corso di ammortamento; a mutui che entreranno in ammortamento nel corso del 1981 in virtù di contratti perfezionati entro il 31 dicembre 1980; a prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti nonchè a interessi passivi derivanti da patti contrattuali o da sentenze	L.			21
d. 3 - perdita presunta di gestione delle aziende di trasporto iscritte nel bilancio 1981	L.			22
d. 4 - contributi per servizi di trasporto	L.			23
d. 5 - spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali e da altre entrate con vincolo di destinazione	L.			24
d. 6 - spese per funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite agli enti locali (D.P.R. 616/1977)	L.			25
d. 7 - maggiori spese per l'acquisto di beni per servizi di carattere produttivo (art. 17 1° comma - D.L. 38/1981)	L.			26
d. 8 - spese correnti per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti per la gestione dei servizi riguardanti disinquinamento delle acque e la tutela ecologica	L.			27
Totale (codici dal 20 al 27)		L.		28
Totale delle spese (codice 18+19+28)		L.		29
E) QUOTE DI CAPITALE DEL 1981 per ammortamento mutui desunte dalla categoria 2ª del titolo III		L.		30
Totale complessivo delle spese (Cod. 29+30)		L.		31
F) ENTRATE DI PARTE CORRENTE previste nel 1981 AL NETTO DELLE ENTRATE *una tantum* e delle poste correttive e compensative della spesa, quali fitti figurativi e partite similari, così distinte:				
f. 1 - entrate tributarie, esclusa la addizionale sul consumo dell'energia elettrica		L.		32
f. 2 - entrate per contributi e trasferimenti:				
f. 2.1 - trasferimenti ordinari 1980 + trasferimenti a pareggio 1980 + trasferimenti spese di personale a consuntivo 1980 (art. 24 - 2° comma D.L. 153/1980), maggiorati del 16%	L.			33
f. 2.2 - finanziamenti statali o regionali e altre entrate con vincolo di destinazione (1)	L.			34
f. 2.3 - finanziamenti regionali delle spese per funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite agli enti locali dal D.P.R. 616/1977 (2)	L.			35
f. 2.4 - altri contributi e trasferimenti	L.			36
Totale (Codici dal 33 al 36)		L.		37
f. 3 - entrate extratributarie:				
f. 3.1 - maggiori entrate per la vendita dei beni per servizi di carattere produttivo (3)	L.			38
f. 3.2 - altre entrate extratributarie	L.			39
f. 3.3 - entrate relative alla gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai Comuni ai sensi del D.P.R. 616/1977 e della legge 833/1978 e non destinati alle unità sanitarie locali, per importo non inferiore a quelle previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti	L.			40
Totale (codici dal 38 al 40)		L.		41
Totale delle entrate (Codici 32+37+41)			L.	42
G) SALDO (cod. 31-42) — attivo			L.	43
G) SALDO (cod. 31-42) — passivo (4)			L.	44

(1) Importo uguale alle corrispondenti spese indicate al punto d.5.
(2) Importo uguale alle corrispondenti spese indicate al punto d.6.
(3) Importo non inferiore alle corrispondenti spese indicate nel punto d.7.
(4) Il saldo passivo rappresenta il contributo a pareggio del bilancio da coprire ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 38/1981. Qualora detto saldo venga eventualmente finanziato con altri mezzi (come entrate *una tantum*) occorre evidenziare tale circostanza in apposita annotazione qui in calce.

3) che le spese una tantum previste in L. . . sono interamente finanziate con mezzi di egual natura e comunque diversi dai trasferimenti a carico dello Stato e dall'avanzo di amministrazione; 45

4) che le maggiori spese per nuove assunzioni di personale da coprire a consuntivo ai sensi del 2° comma dell'art. 19 del D.L. 38/1981 non sono comprese negli oneri di cui alla precedente lettera d.1 (cod. 20);

5) che la consistenza numerica del personale cui si riferisce la spesa indicata al numero d.1 è di n. . . unità; 46

6) che le maggiori entrate accertate nel 1980, al netto delle minori entrate, ammontavano a L. . . . . e sono state destinate: 47

per L. . . a spese per il personale e per interessi 48

per L. . . . a ripiano disavanzo 1977 e precedenti 49

per L. . . a spese correnti per acquisto di beni e servizi 50

per L. . . a spese una tantum e di investimento 51

7) che è stata applicata l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di L. . . e che il relativo gettito e le spese con esso finanziate non sono considerati nel presente certificato; 52

8) che la quota del fondo perequativo e le spese con essa finanziate non sono considerate nel presente certificato;

9) che i dati complessivi della gestione 1980 desunti dal verbale di chiusura e quelli della previsione del 1981, desunti dal bilancio deliberato, sono i seguenti:

Titolo	Denominazione	Verbale di chiusura 1980 (1)	Codice	Previsione 1981 approvata	Codice
	Entrate				
	Avanzo di amministrazione			. . . .	67
I	Tributarie	. . . .	53	. . . .	68
II	Contributi e trasferimenti	. . . .	54	. . . .	69
III	Extratributarie	. . . .	55	. . . .	70
IV	Alienazioni, ecc.	. . . .	56	. . . .	71
V	Assunzioni di prestiti	. . . .	57	. . . .	72
VI	Contabilità speciali	. . . .	58	. . . .	73
	Residui attivi 1979 e precedenti . .	. . . .	59		
	Totali . . .	. . . .	60	. . . .	74
	Spese				
	Disavanzo di amministrazione			. . . .	75
I	Correnti	. . . .	61	. . . .	76
II	Conto capitale	. . . .	62	. . . .	77
III	Rimborso di prestiti	. . . .	63	. . . .	78
IV	Contabilità speciali	. . . .	64	. . . .	79
	Residui passivi 1979 e precedenti	. . . .	65		
	Totali . .	. . . .	66	. . . .	80

I dati relativi ai sei titoli dell'entrata indicano gli accertamenti di competenza (riscossi e da riscuotere); i dati relativi ai residui 1979 e retro indicano le riscossioni effettuate nell'anno per i residui, compreso il fondo di cassa iniziale, ed i residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1980.

I dati relativi ai quattro titoli della spesa indicano gli impegni di competenza (pagati e da pagare); i dati relativi ai residui 1979 e retro indicano i pagamenti effettuati nell'anno per i residui compresa la deficienza iniziale di cassa, ed i residui rimasti da pagare al 31 dicembre 1980; la differenza algebrica fra il totale delle entrate ed il totale delle spese rappresenta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1980.

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

COMUNI

PREVISIONI DI COMPETENZA

(in milioni di lire)

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Sezione I Amministrazione generale	Cod.	Sezione II Giustizia	Cod.	Sezione III Sicurezza pubblica e difesa	Cod.	Sezione IV Istruzione e cultura	Cod.	Sezione V Abitazioni	Cod.	Sezione VI Azioni e interventi in campo sociale	Cod.	Sezione VII Trasporti e comunicazioni	Cod.	Sezione VIII Azioni e interventi in campo economico	Cod.	Sezione IX Oneri non ripartibili	Cod.	TOTALE	Cod.
SPESE CORRENTI																				
Ctg 1ª - Personale		81		98		115		132		149		166		183		200		217		234
Ctg 2ª - Acquisto di beni e servizi		82		99		116		133		150		167		184		201		218		235
Ctg 3ª - Trasferimenti correnti		83		100		117		134		151		168		185		202		219		236
Ctg 4ª - Interessi passivi		84		101		118		135		152		169		186		203		220		237
Ctg 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate		85		102		119		136		153		170		187		204		221		238
Ctg 6ª - Ammortamenti		86		103		120		137		154		171		188		205		222		239
Ctg 7ª - Somme non attribuibili		87		104		121		138		155		172		189		206		223		240
a) Totale spese correnti		88		105		122		139		156		173		190		207		224		241
SPESE IN CONTO CAPITALE																				
Ctg 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente		89		106		123		140		157		174		191		208		225		242
Ctg 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'Ente		90		107		124		141		158		175		192		209		226		243
Ctg 3ª - Trasferimenti di capitali		91		108		125		142		159		176		193		210		227		244
Ctg 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti		92		109		126		143		160		177		194		211		228		245
Ctg 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive		93		110		127		144		161		178		195		212		229		246
Ctg 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive		94		111		128		145		162		179		196		213		230		247
Ctg 7ª - Somme non attribuibili		95		112		129		146		163		180		197		214		231		248
b) Totale spese in conto capitale		96		113		130		147		164		181		198		215		232		249
(*a* + *b*) TOTALE		97		114		131		148		165		182		199		216		233		250

Il sindaco

. . . lì . . .

Il segretario

Visto per il favorevole esito del controllo sul bilancio

Il presidente del CoReCo

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

PREVISIONI DI COMPETENZA
(*in milioni di lire*)

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Cod.	Sezione II Istruzione e cultura	Cod.	Sezione III Azioni e interventi in campo sociale e abitazioni	Cod.	Sezione IV Trasporti e comunicazioni	Cod.	Sezione V Azioni e interventi in campo economico	Cod.	Sezione VI Oneri non ripartibili	Cod.	TOTALE	Cod.
SPESE CORRENTI														
Ctg. 1ª - Personale	....	81	....	98	....	115	....	132	....	149	....	166	....	183
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	....	82	....	99	....	116	....	133	....	150	....	167	....	184
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	....	83	....	100	....	117	....	134	....	151	....	168	....	185
Ctg. 4ª - Interessi passivi	....	84	....	101	....	118	....	135	....	152	....	169	....	186
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	....	85	....	102	....	119	....	136	....	153	....	170	....	187
Ctg. 6ª - Ammortamenti	....	86	....	103	....	120	....	137	....	154	....	171	....	188
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	....	87	....	104	....	121	....	138	....	155	....	172	....	189
a) Totale spese correnti	....	88	....	105	....	122	....	139	....	156	....	173	....	190
SPESE IN CONTO CAPITALE														
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente	....	89	....	106	....	123	....	140	....	157	....	174	....	191
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dello Ente	....	90	....	107	....	124	....	141	....	158	....	175	....	192
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	....	91	....	108	....	125	....	142	....	159	....	176	....	193
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	....	92	....	109	....	126	....	143	....	160	....	177	....	194
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	....	93	....	110	....	127	....	144	....	161	....	178	....	195
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	....	94	....	111	....	128	....	145	....	162	....	179	....	196
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	....	95	....	112	....	129	....	146	....	163	....	180	....	197
b) Totale spese in conto capitale	....	96	....	113	....	130	....	147	....	164	....	181	....	198
(a + b) TOTALE	....	97	....	114	....	131	....	148	....	165	....	182	....	199

. . . lì . . . . . .

Il segretario

Il presidente

Visto per il favorevole esito del controllo sul bilancio

Il presidente del CoReCo

(2919)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 maggio 1981.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata « Torre Guaceto, zona di mare antistante e territori limitrofi » per effetto della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici », firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971, e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerata l'entrata in vigore per l'Italia della predetta convenzione internazionale intervenuta il 14 aprile 1977 ai sensi dell'art. 10, par. 2, della convenzione internazionale medesima;

Considerati i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat degli uccelli acquatici, tenutasi a Cagliari dal 24 al 29 novembre 1980 (« Criteri di Cagliari »);

Visto che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai criteri adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen, dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma del predetto art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Riconosciuto che la zona umida denominata « Torre Guaceto, zona di mare antistante e territori limitrofi »:

è un biotopo umido residuo delle grandi piane palustri costiere adriatiche della conca del brindisino e del Tavoliere di Lecce;

ospita specifiche cenosi vegetali, quali il *Salicornietum fruticosae*, il *Suadeto Salsoletum sodae*, il *Phragmitetum communis;*

è stazione di sosta per moltissime specie di uccelli acquatici sia stanziali che migratori, tra cui il rarissimo Piviere tortolino (*Eudromias morinellus*);

ha una particolare fisionomia morfologica, essendo l'area palustre prossima ad alcune piccole isole dislocate a mare, che ampliano notevolmente la fruibilità dell'area dal punto di vista ornitologico;

è di notevole interesse archeologico, poiché presso la costa sono state ritrovate testimonianze dell'età del bronzo e nei pressi della torre resti di un villaggio neolitico,

e che pertanto la zona umida denominata « Torre Guaceto, zona di mare antistante e territori limitrofi » risponde ai criteri approvati a Cagliari in quanto:

ospita abitualmente un numero significativo di specie e sottospecie di piante o di animali rari, minacciati o in via di estinzione;

ha un valore particolare per il mantenimento delle diversità ecologiche e genetiche di una regione, grazie alla ricchezza ed all'originalità della sua flora e della sua fauna;

ha un valore particolare per specie e comunità vegetali ed animali endemiche;

appartiene ad una categoria particolarmente rappresentativa di zona umida caratteristiche della propria regione biogeografica;

Considerato inoltre che la zona umida di che trattasi è stata dichiarata oasi di protezione faunistica ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, con provvedimento in data 23 febbraio 1981;

Vista la sentenza n. 123/80 della Corte costituzionale;

Visti l'art. 4, lettera *H*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4, e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota n. 28/5824 del 28 marzo 1981 della regione Puglia ed i relativi allegati;

Vista la delibera n. 1897 del 12 marzo 1981 della giunta regionale della regione Puglia;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata « Torre Guaceto, zona di mare antistante e territori limitrofi » situata nei comuni di Carovigno e di Brindisi (provincia di Brindisi, regione Puglia) è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici » firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 940 circa.

Art. 2.

La regione Puglia, alla cui responsabilità la conservazione e la razionale gestione della zona umida di che trattasi resta affidata, assume le opportune iniziative di tutela dell'area stessa a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

TORRE GUACETO, territori limitrofi e zona di mare antistante.

Sup. Ha 940 c. ca

Com: Brindisi, Carovigno
Prov: Brindisi
Reg : Puglia

VISTO:
IL MINISTRO

(2964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, è prolungata a quarantotto mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marelli & C., con sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 31 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in Roma e stabilimenti di Catania e Messina, è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri di Frosinone è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerro Maggiore, con sede in Milano e stabilimento in Cerro Maggiore (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 settembre 1980 al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento) è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna) è prolungata al 3 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telemanipolatori sostanze radioattive di Castel Bolognese (Ravenna) è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.F.A. - Industria fiammiferi ed affini di Catania è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine grafiche meridionali di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa, con sede in Gorle (Bergamo), è prolungata al 24 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Sacfa, con sede in Gorle (Bergamo), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli, stabilimento di Bari, è prolungata al 25 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli, stabilimento di Bari, è prolungata al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli, stabilimento di Bari, è prolungata al 23 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.R. - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli, stabilimento di Bari, è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è estesa ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimento in Cesate (Milano) ora S.p.a. Pandor, con sede in Milano e stabilimento in Cesate (Milano). Si applicano ai lavoratori indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delgrossi, con sede in Milano e stabilimento in Cesate (Milano) ora S.p.a. Pandor, con sede in Milano e stabilimento in Cesate (Milano), è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza) è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 29 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Callia di Frosinone è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 30 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intesa, stabilimento di Gagliano Castelferrato (Enna), è prolungata al 23 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano S. Marco (Treviso) è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano S. Marco (Treviso) è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dreher, stabilimento di Trieste, poi S.p.a. Dreher Trieste, ora S.p.a. Nuova Trieste di Trieste è prolungata al 28 febbraio 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Editrice Il Messaggero con sede in Roma è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3026)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa al titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 4 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Savona. — Intestazione: Corbani Maria Angela e Giulia, nate a Savona rispettivamente il 15 maggio 1891 e il 20 aprile 1904. — Titolo del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2805)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 97

Corso dei cambi del 20 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1140,45	1140,45	1140,50	1140,45	—	1140,40	1140,55	1140,45	1140,45	1140,45
Dollaro canadese	951 —	951 —	951 —	951 —	—	951 —	952 —	951 —	951 —	951 —
Marco germanico	499,07	499,07	498,60	499,07	—	499,05	499,30	499,07	499,07	499,10
Fiorino olandese	448,38	448,38	448,25	448,38	—	448,35	447,90	448,38	448,38	448,40
Franco belga	30,512	30,512	30,58	30,512	—	30,50	30,537	30,512	30,512	30,50
Franco francese	206,39	206,39	206,83	206,39	—	206,90	207,10	206,39	206,39	206,95
Lira sterlina	2383,20	2383,20	2387,90	2383,20	—	2383,15	2384,10	2383,20	2383,20	2383,20
Lira irlandese	1820,50	1820,50	1819 —	1820 50	—	—	1820 —	1820,50	1820,50	—
Corona danese	158,59	158, 9	158,50	158,59	—	158,60	158,82	158,59	158,59	158,60
Corona norvegese	201,46	201,46	201,55	201,46	—	201,45	201,64	201,46	201,46	201,45
Corona svedese	233,25	233,25	233,85	233,25	—	233,20	233,58	233,25	233,25	233,25
Franco svizzero	559,10	559,10	559,60	559,10	—	559,10	558,85	559,10	559,10	559,10
Scellino austriaco	70,273	70,273	70,53	70,273	—	70,25	70,45	70,273	70,273	70,30
Escudo portoghese	17,75	17,75	18,80	17,75	—	17,70	18.70	17,75	17,75	17,75
Peseta spagnola	12,501	12,501	12,50	12,501	—	12,50	12,52	12,501	12,501	12,50
Yen giapponese	5,178	5,178	5,19	5,178	—	5,15	5,187	5,178	5,178	5,17

Media dei titoli del 20 maggio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	51,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,175
» 5,50% » » 1968-83	88,225
» 5,50% » » 1969-84	84,250
» 6% » » 1970-85	81,025
» 6% » » 1971-86	74,175
» 6% » » 1972-87	74 —
» 9% » » 1975-90	74,225
» 9% » » 1976-91	76,975
» 10% » » 1977-92	81,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12%	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	98,975
» » » » 1-12-1979/81	98,800
» » » » 1- 5-1979/82	97,825
» » » » 1- 7-1979/82	97,050
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	97,350
» » » » 1- 5-1980/82	97,775
» » » » 1- 6-1980/82	97,450
» » » » 1- 7-1980/82	97,050
» » » » 1- 8-1980/82	97,325
» » » » 1-10-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	97,350
» » » » 1-10-1980/83	98,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,850
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,825
» » » 12% 1- 4-1982	94,375
» » » 12% 1-10-1983	87,775
» » » 12% 1- 1-1984	86,775
» » » 12% 1- 4-1984	87,075
» » » 12% 1-10-1984	86,925
» » Nov. 12% 1-10-1987	83,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1140,50
Dollaro canadese	951,50
Marco germanico	499,185
Fiorino olandese	448,14
Franco belga	30,524
Franco francese	207,015
Lira sterlina	2383,65
Lira irlandese	1820,25
Corona danese	158,705
Corona norvegese	201,55
Corona svedese	233,415
Franco svizzero	558,975
Scellino austriaco	70,361
Escudo portoghese	18,225
Peseta spagnola	12,51
Yen giapponese	5,182

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 21 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1147,05	1147,05	1147 —	1147,05	1147 —	1147,05	1146,95	1147,05	1147,05	1147,05
Dollaro canadese	954,95	954,95	954 —	954,95	954,75	954,90	954,90	954,95	954,95	954,95
Marco germanico . .	497,50	497,50	498,60	497,50	497,60	497,45	497,50	497,50	497,50	497,50
Fiorino olandese . .	445,77	445,77	448,10	445,77	447,70	445,75	446,15	445,77	445,77	445,75
Franco belga . . .	30,413	30,413	30,60	30,413	30,60	30,40	30,4340	30,413	30,413	30,40
Franco francese .	206,11	206,11	207,15	206,11	206,50	206,10	206,20	206,11	206,11	206,10
Lira sterlina . . .	2382,05	2382,05	2387,90	2382,05	2380,90	2382,05	2383,50	2382,05	2382,05	2382 —
Lira irlandese .	1815,30	1815,30	1821 —	1815,30	1829,50	—	1815 —	1815,30	1815,30	—
Corona danese .	158 —	158 —	158,90	158 —	158,20	158 —	158 —	158 —	158 —	158 —
Corona norvegese . . .	201,56	201,56	202 —	201,56	201,60	201,55	201,50	201,56	201,56	201,55
Corona svedese . . .	233,56	233,56	234,10	233,56	233,75	233,65	233,75	233,56	233,56	233,70
Franco svizzero . .	556,03	556,03	559 —	556,03	557,05	556,05	556,80	556,03	556,03	556 —
Scellino austriaco . . .	70,134	70,134	70,60	70,134	70,50	70,10	70,20	70,134	70,134	70,10
Escudo portoghese . . .	18,75	18,75	18,80	18,75	18,90	18,70	18,80	18,75	18,75	18,75
Peseta spagnola . . .	12,485	12,485	12,52	12,485	12,50	12,45	12,48	12,485	12,485	12,50
Yen giapponese	5,169	5,169	5,18	5,169	5,18	5,15	5,1710	5,169	5,169	5,16

Media dei titoli del 21 maggio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	50,600
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	90,975
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	88,250
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	84,250
» 6 % » » 1970-85 . . .	81,025
» 6 % » » 1971-86 . . .	74,175
» 6 % » » 1972-87 . . .	74 —
» 9 % » » 1975-90 . .	74,225
» 9 % » » 1976-91 . . .	76,975
» 10 % » » 1977-92 . . .	81,50
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	74 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 .	99,400
» » » » 1-10-1979/81 . .	98,775
» » » » 1-12-1979/81 . .	98,850
» » » » 1- 5-1979/82 . .	97,975
» » » » 1- 7-1979/82 . .	96,900
» » » » 1-10-1979/82 .	97,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82 . .	98,275
» » » » 1- 3-1980/82 . .	97,225
» » » » 1- 5-1980/82 . .	97,825
» » » » 1- 6-1980/82 .	97,650
» » » » 1- 7-1980/82 .	96,900
» » » » 1- 8-1980/82 . .	98,125
» » » » 1-10-1980/82 . .	97,200
» » » » 1-12-1980/82 .	97,775
» » » » 1- 1-1980/83 .	97,025
» » » » 1-10-1980/83 . .	98,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 . .	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982 . . .	94,350
» » » 12 % 1-10-1983 . .	87,750
» » » 12 % 1- 1-1984 .	86,800
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	87 —
» » » 12 % 1-10-1984	86,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	84,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1147 —
Dollaro canadese	954,925
Marco germanico	497,50
Fiorino olandese . . .	445,96
Franco belga	30,423
Franco francese	206,155
Lira sterlina	2382,775
Lira irlandese	1815,15
Corona danese . .	158 —
Corona norvegese .	201,53
Corona svedese . .	233,725
Franco svizzero . .	556,415
Scellino austriaco	70,167
Escudo portoghese	18,775
Peseta spagnola	12,482
Yen giapponese	5,17

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bra

Con decreto 22 aprile 1981, n. 41070, del Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area già di pertinenza del canale Pertusata, in comune di Bra (Cuneo), segnata nel catasto del predetto comune di Bra al foglio 60, particelle 187 sub. 1 - 2 - 3 - 4, per una superficie complessiva di mq 925 circa, e tratteggiata in rosso nella planimetria 10 marzo 1981, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2887)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sospensione della autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinale

Con decreto ministeriale 7 maggio 1981 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale sottospecificata:

« Biosinax » fiale da 10 mg/2 ml e relativa serie in fiale da 5 mg/2 ml, registrate ai numeri 24218 e 24218/1 a nome della Dompè farmaceutici S.p.a. di Milano. (Decreto di sospensione n. 33/S).

(2981)

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Pliniana » di Riardo

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 2115, la S.p.a dell'Acqua minerale Ferrarelle, in Roma, via E. Q. Visconti, 8, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale « Pliniana » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1846, e alla modifica delle etichette della predetta acqua minerale.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(3047)

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Ferrarelle » di Riardo

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 2116, la S.p.a. dell'Acqua minerale Ferrarelle, in Roma, via E. Q. Visconti, 8, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale « Ferrarelle » di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1764, e alla modifica delle etichette della predetta acqua minerale.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(3048)

Trasferimento dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sangemini » di Sangemini

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981, n. 2118, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, in Roma, via E. Q. Visconti, 8, codice fiscale 04864230588, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale « Sangemini » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1902.

(3049)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente i premi comunitari relativi al tabacco di raccolto 1976, 1977 e 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981, alla pag. 3190, in corrispondenza dell'importo del premio della varietà Bright di raccolto 1980 dove è scritto: « *146.845* », leggasi: « *196.845* »; nel comunicato concernente i prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1979, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 134, alla pag. 3191, in corrispondenza dell'importo del premio delle varietà Nostrano, Resistente, Gojano, dove è scritto: « *185.786* », leggasi: « *185.768* »; nel comunicato concernente i prezzi e premi comunitari relativi al tabacco greggio del raccolto 1980, pubblicato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale* n. 134, sempre alla pag. 3191, nel prospetto recante i prezzi di obiettivo e di intervento, dove è scritto: « *Maryland e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento* », leggasi: « *Maryland* » e dove è scritto: « *Kentucky* », leggasi: « *Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento* ».

(3040)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di aprile 1981, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di aprile 1981 rispetto ad aprile 1980 risulta pari a più 19,9 (più diciannovevirgolanove).

(3090)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento d'ufficio di sette società cooperative

Con deliberazione 14 aprile 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Latteria sociale di Virco - Soc. coop. a r.l. - Virco di Bertiolo (Udine) » costituita per rogito notaio Rubini in data 16 marzo 1974, rep. n. 146545, reg. soc. n. 5293;

2) « Coop. zootecnica "Al Pasch" - Soc. coop. a r.l. - Casali Pasch 15 Premariacco (Udine » costituita per rogito notaio Ribini in data 12 giugno 1978, rep. n. 12785, reg. soc. n. 7264;

3) « "Al Boschetto" - Soc. coop. a r.l. - Pradamano (Udine) », costituita per rogito notaio Dimita in data 23 settembre 1977, rep. n. 4331, reg. soc. n. 6781;

4) « Cooperativa agricola S. Marizzutta - Soc. coop. a r.l. - S. Marizzutta di Varmo (Udine) », costituita per rogito notaio Menazzi, in data 13 settembre 1976, rep. n. 38324, reg. soc. n. 6221;

5) « Coop. edilizia "Spes" - Soc. coop. a r.l. - Udine », costituita per rogito notaio Rubini in data 28 maggio 1961, rep. n. 29416, reg. soc. n. 2721;

6) « Coop. agricola Friulbachi Sanvitese - Soc. coop. a r.l. - S. Vito al Tagliamento (Pordenone) », costituita a rogito notaio Garlatti in data 9 maggio 1973, rep. n. 14034, reg. soc. n. 2306;

7) « Latteria sociale di S. Lucia di Budoia - Soc. coop. a r.l. - S. Lucia di Budoia (Pordenone) », costituita a rogito notaio Bevilacqua in data 11 dicembre 1972, rep. n. 17803, reg. soc. n. 2139.

(2711)

Proroga della gestione commissariale della cooperativa Rari Nantes - Soc. coop. a r.l., in Lignano Sabbiadoro

Con delibera 4 maggio 1981, n. 1752, i poteri conferiti al dott. Emilio Mulotti, commissario governativo della cooperativa Rari Nantes - Soc. coop. a r.l., in Lignano Sabbiadoro (Udine), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1981.

(2988)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Ravina

Con deliberazione 20 febbraio 1981, n. 1169, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1269/3 comune catastale di Ravina, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2986)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Mattarello

Con deliberazione 13 febbraio 1981, n. 840, la giunta provinciale di Trento, ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1897/13 e 1897/14 del comune catastale di Mattarello, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2985)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Villazzano

Con deliberazione 13 marzo 1981, n. 1892, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire dal demanio al patrimonio provinciale un relitto stradale ubicato sulla strada provinciale 204 Villazzano-Povo costituente la particella fondiaria 1090/6 comune catastale di Villazzano.

(2795)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Pieve Tesino

Con deliberazione 20 febbraio 1981, n. 1170, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5376/2 e 5376/3 del comune catastale di Pieve Tesino, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2987)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 4 maggio 1981, n. **15400.AG.**

Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

Alle amministrazioni comunali e provinciali - Loro sedi;

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B. - Roma;

Al commissario dello Stato nella regione siciliana - Palermo;

Al rappresentante del Governo nella regione sarda - Cagliari;

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia - Trieste;

Ai commissari del Governo nelle province autonome - Trento-Bolzano;

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario - Loro sedi;

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta - Aosta;

Ai prefetti della Repubblica - Loro sedi;

Ai presidenti delle giunte regionali - Loro sedi;

Ai presidenti delle giunte provinciali - Trento-Bolzano;

Agli assessori regionali agli enti locali - Loro sedi;

Agli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali - Loro sedi.

§ 1. *Principi generali dei provvedimenti finanziari per il* 1981.

Con legge 23 aprile 1981, n. 153, è stato convertito il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981. Il decreto-legge costituisce lo stralcio delle norme contenute nel disegno di legge per il triennio 1981-1983 presentato dal Governo il 16 gennaio 1980 ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1269).

Vi sono state inserite disposizioni che, compatibilmente con la situazione economica generale, danno l'avvio alla prima fase del periodo transitorio di collegamento con la riforma organica della finanza locale.

Assume rilevante importanza l'agganciamento del tasso di crescita delle spese locali contingentate a quello dell'intera economia nazionale, espresso dall'incremento percentuale del prodotto interno lordo nazionale e rilevabile dalla relazione previsionale e programmatica dello Stato.

L'adozione di tale parametro finanziario ha reso possibile introdurre una razionale distinzione che concettualmente permea il provvedimento e che è costituita dalla posizione che ciascun ente ha rispetto ai valori medi nazionali della spesa corrente; come termine di riferimento è stata scelta tutta la spesa corrente (intero titolo I della spesa del bilancio) ritenuta indice, anche se approssimato, pur sempre valido dell'intera potenzialità economica degli enti locali. E' stato indispensabile ricorrere ai dati 1979 di previsione, attestati dai certificati finanziari, in quanto sono i dati più recenti e più completi ancor oggi disponibili presso l'amministrazione centrale preposta all'elaborazione.

Per porre rimedio ai noti squilibri, si è reso necessario — pur in mancanza di indicatori migliori di quelli finanziari accennati — applicare subito provvedimenti di perequazione che nel luogo e breve periodo possano consentire di ridurre le notevoli differenze in atto, attribuendo agli enti in condizioni finanziarie sotto dotate assegnazioni correnti e di investimento maggiori, pur senza costringere gli altri a riduzioni della qualità e della quantità dei servizi offerti alle comunità locali.

La perequazione, che per l'elevato costo generale complessivo e per la necessaria gradualità nell'ampliamento dei servizi non può che essere operazione di lunga durata, è ottenuta principalmente con le misure seguenti, di cui le prime due rivolte alle spese correnti, la terza agli investimenti:

a) per le spese correnti. Agli enti che si trovano al di sotto del 110% della media nazionale della propria classe demografica, ai meridionali ed ai montani è consentita, secondo le modalità appresso specificate, un'espansione per beni e servizi pari all'intero tasso di incremento del prodotto interno lordo. Agli altri è consentita l'espansione in rapporto al solo tasso di svalutazione monetaria.

Ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti sono attribuiti trasferimenti speciali, a titolo perequativo, ad iniziare dagli enti in peggiori condizioni finanziarie rispetto alla media e fino all'assorbimento del fondo apposito di lire 200 miliardi. La limitazione dell'effetto solo agli enti di dimensione medio-piccola è conseguente alla necessità di concentrazione degli interventi;

b) per gli investimenti. Ai comuni al disotto dei 20.000 abitanti e con spesa corrente intorno alla media nazionale è attribuito il 20% delle dotazioni per realizzare opere di urbanizzazione primaria, con ammortamento a carico dello Stato.

Considerazione attenta è stata riservata nei provvedimenti di riequilibrio ai territori del Mezzogiorno, ai quali sono attribuite aliquote speciali dei fondi di investimenti e diversi limiti massimi di intervento.

Per il 1981 è conservato, per l'ultima volta secondo le previsioni del disegno di legge triennale, il criterio di distribuzione delle spese in comparti rigidi aventi specifiche discipline.

Per il 1982 e 1983 è previsto infatti un sistema di indicizzazione indifferenziata di tutte le spese, tranne che per gli interessi passivi, con reintegro delle possibilità concrete di scelte operative degli enti.

Il sistema del finanziamento ordinario degli enti locali rimane impostato per il 1981 su trasferimenti ordinari erogati d'ufficio e su trasferimenti a pareggio attivati dalla richiesta contenuta nel certificato finanziario approvato con decreto ministeriale del 28 aprile 1981, in corso di registrazione alla Corte dei conti, adottato di concerto con il Ministro del tesoro ed accluso alla presente circolare.

Per attivare la riforma a regime il Ministero dell'interno è chiamato a eseguire, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti, una ricerca sul livello dei servizi pubblici locali che definisca parametri obiettivi utili a far superare, con la necessaria gradualità, l'attuale sistema di ripartizione dei fondi basato com'è noto sulla spesa consolidatasi nel tempo per ciascun ente.

La deliberazione del bilancio è trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i 10 giorni successivi all'adozione.

Per l'esame dei bilanci valgono le disposizioni emanate con decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, in ordine all'esecutività della deliberazione trascorsi i 30 giorni dal ricevimento ovvero i 10 dalla ricezione della risposta a richieste di chiarimenti motivate.

§ 2. *La deliberazione del bilancio*

Il decreto-legge n. 38/1981, nel testo convertito, all'art. 1, dispone che il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato entro il 31 maggio 1981.

Il requisito del pareggio, cui fa espresso riferimento lo stesso art. 1, è da intendersi, anche in coordinazione con gli articoli 14 e 24, pareggio dell'intera previsione finanziaria di competenza e divieto di presentazione di disavanzi nella situazione economica derivante dal confronto fra le entrate correnti (titoli I, II e III dell'entrata) e le spese correnti (titolo I della spesa), maggiorato della quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui. E' infatti da considerare che proprio l'art. 14 consente la destinazione, anche ad investimenti oltre che a spese correnti, di eccedenze di entrate correnti, per gli enti che non ricorrono a trasferimenti a pareggio.

E' utile ricordare che gli articoli 6 e 18 del decreto-legge prevedono, innovativamente, che con la deliberazione di bilancio si provveda anche:

a deliberare aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, entro il limite del 50% delle tariffe del 1980 e comunque non oltre il costo del servizio;

a deliberare l'istituzione della tassa suddetta per i comuni che non vi abbiano ancora provveduto e che usufruiscono del trasferimento a pareggio del bilancio;

a deliberare in L. 200 la tariffa minima per percorsi urbani e l'adeguamento del costo degli abbonamenti.

§ 3. *La certificazione*

L'art. 24 del decreto-legge stabilisce che i comuni e le province sono tenuti ad allegare al bilancio un certificato, firmato dal legale rappresentante e dal segretario, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

Il certificato costituisce titolo per ottenere l'erogazione della quarta trimestralità ed, eventualmente il trasferimento a pareggio. Esso va redatto esattamente, con ogni cura, in ogni sua parte, senza aggiunte ed omissioni, tenendo presente che non possono essere considerati validi documenti incompleti, illeggibili, privi di firma, ovvero contenenti indicazioni **al di** fuori della prescritta codificazione o con errori di totalizzazione.

Inoltre, non è possibile prendere in esame richieste successive di integrazione in conseguenza di variazioni che siano introdotte in bilancio nel corso dell'esercizio, se non nei casi tassativamente previsti nei successivi paragrafi.

Il certificato si apre con l'indicazione del livello di spesa corrente *pro-capite* del 1979 rispetto alla media nazionale degli enti appartenenti alla propria classe demografica.

Attesta anzitutto l'avvenuta deliberazione del conto consuntivo, al fine di adempiere all'obbligo imposto dall'art. 24, ovvero fa rinvio ad altra, successiva comunicazione.

Definisce, poi il livello generale della spesa corrente del 1980 e vi detrae le spese regolate per legge nel 1980 o non aventi contenuto finanziario, per poter individuare il comparto ad espansione percentuale del 1980, sul quale compete l'incremento di legge.

Dei dettagli del procedimento è fatta trattazione al successivo paragrafo 10.

Vi aggiunge le spese del 1981 regolate per legge e le quote di capitale di mutui in ammortamento, detraendo le entrate di parte corrente e giungendo alla determinazione del trasferimento eventuale a pareggio, per il quale sono dati più precisi dettagli al paragrafo 11.

Seguono dichiarazioni varie di contenuto finanziario, la cui acquisizione è utile per un'esatta valutazione della situazione reale della finanza locale allo scopo di programmare la politica d'intervento nello specifico settore, in armonia col principio dell'unità della finanza pubblica.

Il certificato, così redatto, è allegato in cinque copie al bilancio. L'organo regionale di controllo provvede ad inviare entro dieci giorni dal favorevole esito dell'esame, e comunque entro il 31 luglio p.v. due copie al Ministero dell'interno, tramite la locale prefettura, una copia al Ministero del tesoro, una alla Regione ed una all'ente interessato.

Data la ristrettezza dei termini e la particolare complessità delle operazioni da effettuare presso questo Ministero, si rivolge il più pressante invito alle amministrazioni attive e di controllo affinchè vogliano attenersi scrupolosamente alle disposizioni inerenti la materia in esame.

§ 4. *La posizione di spesa rispetto alla media nazionale*

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1981, sono stati definiti i valori delle spese correnti *pro-capite* desunte dai certificati finanziari 1979 in relazione alle indicazioni dell'art. 25 del decreto-legge.

Al valore della media nazionale viene fatto riferimento:

per il 100%, ai fini di stabilire gli enti che debbono osservare la limitazione prevista dall'art. 20 del decreto-legge nella presentazione di piani di riorganizzazione e di ampliamento di piante organiche;

per il 90%, ai fini di stabilire i comuni inferiori ai 20.000 abitanti, non appartenenti al Mezzogiorno, ai quali compete metà della quota del 20% del fondo per gli investimenti con mutui a carico dello Stato (art. 9);

per il 110%, ai fini di stabilire i comuni e le province ai quali compete l'incremento dell'intero P.I.L. (18% + 1%) nelle spese ad espansione percentuale (art. 14);

per il 120%, ai fini di stabilire i comuni del Mezzogiorno ai quali compete metà della quota del 20% del fondo per gli investimenti con mutui a carico dello Stato (art. 9).

Le medie sono le seguenti:

	100%	110%
Amministrazioni provinciali	46.920	51.612

Comuni:	100%	90%	110%	120%
meno di 1.000 abitanti	156.310	140.679	171.941	187.572
da 1.000 a 1.999 abitanti	133.962	120.566	147.358	160.754
da 2.000 a 2.999 abitanti	124.130	111.717	136.543	148.956
da 3.000 a 4.999 abitanti	121.436	109.292	133.580	145.723
da 5.000 a 9.999 abitanti	125.873	113.286	138.460	151.048
da 10.000 a 19.999 abitanti	145.682	131.114	160.250	174.818
da 20.000 a 59.999 abitanti	163.067	146.760	179.374	195.680
da 60.000 a 99.999 abitanti	219.336	197.402	241.270	263.203
da 100.000 a 249.999 abitanti	249.351	224.416	274.286	299.221
da 250.000 a 499.999 abitanti	349.735	314.761	384.708	419.682
da 500.000 e oltre	464.817	418.335	511.299	557.780

5. *Il risultato presunto di amministrazione dei precedenti esercizi*

Dopo la definizione avvenuta con l'art. 29 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, dell'ultima pendenza anteriore al 1977, costituita da eventuali disavanzi residui, l'attuale decreto-legge dà nuova disciplina al risultato presunto degli esercizi precedenti, con le norme dell'art. 2, che meritano appropriata illustrazione.

Anzitutto è da premettere che con l'avvento della nuova struttura del bilancio, detto risultato è da ottenersi a mezzo della somma algebrica del fondo di cassa, dei residui attivi e dei residui passivi iscritti nello stesso bilancio, rimanendo in ogni caso esclusa l'evidenziazione di disavanzi di cassa. E' augurabile che per i residui attivi e passivi sia stata già eseguita la verifica straordinaria.

Per l'eventuale avanzo di amministrazione si delinea la possibilità di finanziare investimenti, reiscrizione di residui perenti ed in via del tutto eccezionale passività relative ad esercizi pregressi. In vista di tale eventualità è consigliabile che sia eseguita un'attenta analisi di tutte le partite in sospeso per poter provvedere ad eventuali finanziamenti con avanzo di amministrazione.

In caso di disavanzo di amministrazione si profilano due distinte fattispecie:

a) disavanzo di amministrazione a fine dell'esercizio 1980, di importo pari od inferiore a quello al 31 dicembre 1977, determinato a seguito di revisione. In tal caso, l'iscrizione in bilancio del disavanzo trova finanziamento con lo speciale mutuo a carico dello Stato, da iscrivere al titolo V dell'entrata;

b) disavanzo di amministrazione a fine dell'esercizio 1980, di importo superiore a quello al 31 dicembre 1977, determinato a seguito di revisione. Per la parte afferente al 1977, vale l'impostazione sopra indicata. Per la parte eccedente, l'obbligo di iscrizione in bilancio deve ritenersi valido limitatamente al disavanzo accertato con rendiconto. L'obbligo di iscrizione di dasavanzo emergente da gestione per la quale non è stato deliberato il rendiconto scatta solo dopo la deliberazione stessa.

Le due fattispecie si presentano negli stessi termini anche in mancanza di revisione straordinaria. Ove non sia assolutamente possibile effettuare detta revisione prima della deliberazione del bilancio la soluzione contabile rimane inalterata, sia pure con dati molto precari che vanno sollecitamente rettificati con deliberazione di assestamento di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979.

I disavanzi riferibili alle gestioni di competenza degli anni 1978, 1979 e 1980 vanno finanziati con mezzi diversi dai trasferimenti a pareggio del bilancio e, ovviamente dall'indebitamento.

§ 6. *Le entrate tributarie*

L'art. 13 del decreto-legge dispone che le entrate tributarie siano previste in relazione alle entrate definitivamente previste nel 1980, con l'aggiunta del maggior gettito derivante dai seguenti provvedimenti:

a) applicazione del diritto per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico di acque di rifiuto provenienti da superfici, fabbricati privati e pubblici compresi stabilimenti e opifici (art. 3 del decreto-legge);

b) aumento del cinquanta per cento delle tasse di concessione comunali (art. 5);

c) addizionale del venti per cento sulle imposte di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e sulle tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche (art. 6);

d) istituzione, ove non esista, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, per comuni che richiedano il trasferimento a pareggio (art. 6);

e) aumento fino al cinquanta per cento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, per i comuni che presentino situazioni di squilibri tra costi e ricavi del relativo servizio (art. 6);

f) aumento del 16 per cento dell'INVIM definitivamente prevista per il 1980, con diritto ad avere dallo Stato, a consuntivo, gli importi corrispondenti a minori accertamenti entro il limite dell'eventuale disavanzo di gestione di competenza del 1981 (art. 13).

Apposita allocazione va effettuata per l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica, prevista dall'art. 7 e destinata, senza vincoli, a ulteriori spese correnti, oltre i limiti percentuali consentiti, o ad investimenti. Le spese correnti finanziate con tale addizionale non saranno riconosciute per la quantificazione di trasferimenti degli anni venturi.

Le entrate tributarie, esclusa l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica devono trovar posto al punto f.1 del certificato (cod. 32).

§ 7. *Le entrate per trasferimenti*

Per il 1981 i comuni e le province possono prevedere, al titolo II delle entrate, trasferimenti correnti trimestrali del Ministero dell'interno per importo corrispondente alle erogazioni del 1980 con incremento del 16%. Le erogazioni del 1980 sono quelle effettivamente pagate, al netto quindi delle riduzioni per la spesa sanitaria.

Nella base di calcolo si devono considerare le erogazioni, corrisposte o eventualmente ancora da corrispondere, relative alle somme spettanti nel 1980 per trasferimenti ordinari (art. 15 del decreto-legge n. 153/1980), per trasferimenti a pareggio bilancio 1980 (art. 23 del decreto-legge n. 153/1980), per spese di personale a consuntivo (solo quelle concernenti il secondo comma dell'art. 24 del decreto-legge n. 153/1980).

Al riguardo, si ricorda che il pagamento della quarta rata trimestrale è subordinato:

a) alla presentazione del certificato finanziario (art. 24);

b) alla deliberazione del conto consuntivo 1979, da comunicarsi o col certificato o a parte (art. 24);

c) all'invio delle notizie sul livello dei servizi e sulle spese del 1979 (art. 24);

d) alla comunicazione dell'avvenuta applicazione della tariffa urbana minima di L. 200 ed all'aumento degli abbonamenti (art. 18).

I trasferimenti trimestrali trovano posto al punto f.2.1 del certificato (cod. 33).

I trasferimenti a pareggio vanno calcolati secondo la procedura indicata al successivo paragrafo 11 e trovano posto al punto *G* del certificato (cod. 44).

I trasferimenti a consuntivo non debbono essere previsti nel bilancio ma vi sono inseriti successivamente ove occorra. Di essi è fatta trattazione separata al paragrafo 12.

Per i trasferimenti regionali per le funzioni attribuite a comuni e province dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, le regioni dovranno comunicare l'importo spettante che deve essere indicato al punto f.2.3 (cod. 35).

§ 8. *Le entrate extratributarie*

Per le entrate extratributarie il decreto-legge prevede l'indicizzazione al 18% delle entrate definitivamente previste nel 1980, fatta eccezione per quelle relative a fitti, canoni e censi attivi, interessi su anticipazioni e crediti, utili netti dei servizi municipalizzati e provincializzati, concorsi, rimborsi e recuperi da enti del settore pubblico e da altri soggetti, poste correttive e compensative delle spese.

Va posta attenzione alle entrate per vendita di beni relativi a servizi di carattere produttivo, dovendo le stesse avere apposita evidenziazione che giustifichi l'inserimento di spese che eccedano i limiti percentuali attribuiti. Esse trovano posto al punto f.3.1 del certificato (cod. 38). Devono corrispondere alle relative spese inserite oltre i limiti, al punto d.7 del certificato (codice 26).

Anche le entrate per la gestione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni debbono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti e trovano posto al punto f.3.3 del certificato (codice 40).

§ 9. *Le spese direttamente regolate per legge (personale, interessi passivi, ecc.)*

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge danno, come di consueto, la disciplina giuridica delle spese di più rilevante mole, per le quali si ricorda quanto segue:

a) gli stanziamenti relativi a spese di personale, da prevedere sul bilancio 1981, non possono comprendere oneri derivanti da accordi non approvati con decreto del Presidente della Repubblica in conformità al diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 nel testo modificato

dalla legge di conversione. Oltre alle maggiori spese derivanti dalla normale progressione di carriera, va tenuto conto della spesa maggiore per l'indennità integrativa speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo da prevedere per un importo capitario non superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza, vale a dire a L. 714.311 (L. 2.389×23×13 mensilità).

Tra le spese di personale sono da includere quelle per l'applicazione del nuovo contratto di lavoro, secondo le norme dell'art. 22-*bis* e quelle per il personale precario per il quale la previsione non può superare del 25% il fondo del 1980 (art. 19 quinto comma). Per i comuni terremotati del 1979 e del 1980 l'incremento non può superare il 40 per cento. Le spese di personale trovano posto al punto d.1 del certificato (cod. 20).

Le maggiori spese per indennità integrativa speciale sono da stanziare successivamente se e quando occorra e sono coperte a consuntivo secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 12. Sono coperte a consuntivo anche le maggiori spese per assunzione di personale, ove le stesse non abbiano trovato copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente.

b) gli stanziamenti per interessi passivi comprendono gli interessi per mutui in corso di ammortamento o che entreranno in ammortamento nel corso del 1981, gli eventuali interessi di preammortamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e quelli di prefinanziamento, ai sensi del nono comma dell'art. 4 della legge n. 843/1978. Per il 1981 si aggiungono anche gli interessi passivi derivanti da patti contrattuali o da sentenze su debiti al 31 dicembre 1977 rimasti insoluti al 31 dicembre 1980. Le previsioni trovano posto al punto d.2 del certificato (codice 21). Gli interessi passivi per anticipazioni di tesoreria non possono essere iscritti tra le spese correnti. Si richiama il paragrafo 12;

c) la perdita di gestione delle aziende di trasporto ed i contributi dovuti alle aziende e consorzi di trasporto non possono subire incrementi superiori del 12% dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge. Va tenuto presente l'obbligo della deliberazione della tariffa minima di L. 200 e dell'adeguamento degli abbonamenti e della relativa comunicazione al Ministero dell'interno. Le previsioni trovano posto al punto d.3 e d.4 del certificato (cod. 22 e 23). Le eventuali perdite accertate a chiusura dell'esercizio sono finanziate a consuntivo fino ad un incremento massimo del 16%, secondo quanto illustrato nel successivo paragrafo 12;

d) le spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti statali o regionali e da altre entrate con vincolo di destinazione debbono essere previste separatamente per evitare che interferiscano con la determinazione del comparto ad espansione percentuale. La previsione di spesa trova posto al punto d.5 del certificato (cod. 24) l'eguale previsione d'entrata trova posto al punto f.2.2 (cod. 34);

e) le spese per le funzioni attribuite agli enti locali in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 vanno previste in bilancio per un importo almeno pari al relativo finanziamento regionale, nell'intesa che, per la parte eventualmente eccedente, da prevedere separatamente, il finanziamento relativo andrà a ridurre il monte spesa per beni e servizi. Di conseguenza, nel certificato, le spese trovano posto al punto d.6 (cod. 25) e le corrispondenti eguali entrate al punto f.2.3 (cod. 35);

f) le spese relative a servizi di carattere produttivo gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti, concorrono alla determinazione del monte spesa la cui espansione è stabilita dall'art. 14.

L'eventuale maggiore previsione di spesa, rispetto ai limiti di cui all'art. 14 trova posto al punto d.7 del certificato (cod. 26) e le corrispondenti entrate, di importo non inferiore, al punto f.3.1 (cod. 38);

g) le spese per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste anche oltre i limiti dell'art. 14. I relativi fondi non possono essere stornati per altri scopi e la parte di essi che non sia stata impegnata sarà portata in detrazione degli eventuali trasferimenti statali a consuntivo.

§ 10. *Le spese ad espansione vincolata*

L'art. 14 del decreto-legge stabilisce che il complesso delle spese correnti dei comuni e delle province, escluse quelle che come indicato al paragrafo 9 sono regolate per legge, non può subire per l'anno 1981 incrementi superiori al 17% (16+1) dell'ammontare previsto per il 1980 e risultante dai bilanci e dalle successive variazioni. Per gli enti la cui spesa corrente media pro capite è inferiore al 110 per cento della media nazionale, per gli enti del Mezzogiorno, situati nei territori indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i comuni montani o parzialmente montani del centro nord con popolazione fino a 3.000 abitanti e per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, l'incremento non può superare il 19% (18+1).

Ai fini della quantificazione del comparto di spese soggette all'incremento percentuale occorre seguire attentamente le indicazioni del certificato per le voci che vanno dall'a.1 al b.12.

Al totale complessivo delle spese correnti, comprese le *una tantum* (punto a.1) va aggiunto l'importo delle spese correnti 1980 relative a servizi sanitari nel solo caso in cui siano state finanziate dalla regione nel 1980 e poi non riconosciute nel 1981 (punto a.2). Va poi aggiunta, a norma dello art. 26-*bis*, la spesa per la gestione patrimoniale degli enti disciolti (punto a.3). L'operazione serve per ridefinire il monte spese di diritto del 1980.

Debbono essere poi detratte:

a) le spese del 1980 per le stesse causali indicate al precedente paragrafo 9, perchè seguono una dinamica propria regolata per legge (personale, interessi passivi, perdite aziende di trasporto, contributi per servizi di trasporto, spese per funzioni trasferite, spese interamente coperte da corrispondenti finanziamenti con vincolo di destinazione, maggiori spese per acquisto di beni per servizi produttivi e spese per il disinquinamento e la tutela ecologica;

b) le partite non finanziarie (ammortamento di beni patrimoniali); le poste correttive e compensative delle entrate, le spese *una tantum*, le somme trattenute dal Ministero dell'interno per la spesa sanitaria e le spese per assistenza sanitaria finanziate dalle regioni, le eventuali perdite di gestione delle aziende diverse da quelle di trasporto: spese tutte che per loro natura non possono concorrere alla determinazione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

La differenza così determinata rappresenta il monte spese 1980 (cod. 18) sul quale può applicarsi la percentuale di incremento (cod. 19), nei limiti sopraindicati.

§ 11. *Determinazione del trasferimento a pareggio*

Al monte spese soggetto ad incremento percentuale con l'aggiunta dell'incremento per il 1981, si aggiungono le spese del 1981 elencate al paragrafo 9 e le quote di capitale per ammortamento mutui, ottenendo così il totale delle occorrenze finanziarie ricorrenti (cod. 31). Non debbono essere aggiunte, né comunque considerate, le spese per l'impiego dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Vanno poi elencate le entrate dei primi tre titoli del bilancio, fatta eccezione delle entrate *una tantum*, delle poste correttive e compensative della spesa e dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica. Debbono essere tenuti presenti i chiarimenti dati per l'entrata ai paragrafi 6 e 7.

Il raffronto tra il totale della spesa (cod. 31) ed il totale dell'entrata (cod. 42) dà il saldo che se attivo (cod. 43) abilita all'esercizio della facoltà prevista al quarto comma dell'art. 14 e consistente nell'uso del supero per investimenti o altre spese correnti. Se passivo (cod. 44) rappresenta il trasferimento a pareggio richiesto e da iscrivere in bilancio al titolo II dell'entrata. Ove il saldo passivo venga coperto con entrate *una tantum* deve esserne fatta apposita menzione.

§ 12. *I trasferimenti a consuntivo*

Come già accennato nei precedenti paragrafi il finanziamento di diverse spese avverrà a consuntivo, previo invio da parte degli enti di un certificato conforme al modello allegato.

Il finanziamento riguarda:

a) *Invim*:

lo Stato, per il tramite del Ministero dell'interno, rimborsa gli importi relativi ad accertamenti non eseguiti rispetto agli stanziamenti, entro il limite dell'eventuale disavanzo della gestione di competenza del 1981.

b) *Spese correnti*:

è consentito che gli enti locali espandano nel 1981 le spese soggette ad incremento percentuale del maggiore tasso del P.I.L. ovvero dell'inflazione monetaria, rispetto a quello rispettivamente del 18% e del 16% riconosciuti in sede di previsione. Sarà fatta, al riguardo idonea comunicazione per consentire di attivare le variazioni di bilancio e l'utilizzazione dei fondi.

c) *Interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria*:

è rimborsato, a consuntivo, l'intero importo degli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, risultanti da comunicazione del tesoriere. Gli stanziamenti d'entrata e di spesa sono iscritti nelle partite di giro.

d) *Perdite delle aziende di trasporto*:

e rimborsata la differenza fra la perdita rilevata a consuntivo, di importo massimo del 16% superiore a quella del 1980, e la perdita definitivamente iscritta in bilancio, di importo massimo del 12% superiore a quella del 1980.

e) *Nuove assunzioni di personale*:

e rimborsata la maggiore spesa derivante da assunzioni di personale effettuate nel 1981, al netto delle maggiori entrate utilizzate per il finanziamento.

f) *Oneri per supplenze per comuni inferiori a 5.000 abitanti*:

è rimborsato l'onere per le supplenze che non trovino capienza negli stanziamenti di bilancio per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

g) *Indennità di contingenza*:

è rimborsato il maggior importo dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale rispetto a quello stanziato in bilancio per i 23 punti ammissibili in previsione.

h) *Oneri per passività patrimoniali ex IPAB e ospedali*:

è rimborsato l'importo degli eventuali oneri connessi a passività patrimoniali provenienti ex IPAB e ospedali.

Il totale dei suddetti importi deve essere diminuito della quota non impegnata degli stanziamenti per beni e servizi per il disinquinamento e la tutela ecologica.

Il trasferimento così risultante è attivato con la presentazione del certificato redatto secondo il modello accluso alla presente circolare.

§ 13. *Il riequilibrio dei bilanci*

Con l'art. 25 del decreto-legge è stanziato un fondo di lire 200 miliardi per i comuni la cui spesa media corrente pro capite per l'anno 1979 è inferiore alla media nazionale indicata al paragrafo 4.

L'intervento è riservato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, ad iniziare dai comuni che si trovano più lontani della media nazionale.

I trasferimenti saranno comunicati dal Ministero dell'interno e dovranno essere quindi stanziati in bilancio solo successivamente. Potranno essere utilizzati per attivazione di nuovi servizi e per potenziamento di quelli esistenti.

Il Ministro: ROGNONI

COMUNE O PROVINCIA DI . . . .

Visto l'art. 13, quarto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, concernente il finanziamento delle minori entrate per INVIM dell'anno 1981;

Visto il successivo art. 14, ultimo comma, relativo al finanziamento del maggior tasso di incremento delle spese correnti del 1981;

Visto il successivo art. 15, secondo comma, relativo al finanziamento della spesa per gli interessi passivi sulle anticipazioni di tesoreria;

Visto il successivo art. 18, quarto comma, relativo al finanziamento della maggiore perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto;

Visto il successivo art. 19, secondo, quarto e sesto comma relativo al finanziamento delle maggiori spese per assunzioni di personale e per indennità di contingenza nonchè per spese per supplenze relativamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Visto il successivo art. 26-*bis*, ultimo comma, relativo al finanziamento degli oneri connessi a passività patrimoniali per i beni delle ex IPAB ed enti ospedalieri;

Visto l'art. 17, ultimo comma, relativo alla detrazione dai trasferimenti statali a consuntivo della quota non impegnata per l'acquisto di beni e servizi e per trasferimenti per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica;

Si certifica

che il trasferimento a consuntivo, spettante per il 1981 è così determinato:

1) INVIM

		Codice
Importo dello stanziamento previsto nel bilancio 1981 . . .	L.	
Importo accertato nell'esercizio 1981	L.	
Differenza	L.	
Disavanzo eventuale della gestione di competenza 1981 . . .	L.	
Importo del trasferimento spettante (intero importo della suddetta differenza se inferiore al disavanzo; ovvero importo del disavanzo se la differenza è superiore) . .	L.	01

2) ESPANSIONE DELLE SPESE CORRENTI

Importo della base di calcolo (cod. 18 del certificato sul bilancio 1981)	L.	
Maggiore percentuale spettante, come da comunicazione del Ministero dell'interno	. . . . % Ente cui compete l'incremento del 17% . . . . % Ente cui compete l'incremento del 19%	
Importo del trasferimento spettante (base calcolo - cod. 18 Certificato 1981 - lire . . . . per . . . . %)	L.	02

3) INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Trasferimento spettante come da lettera del tesoriere n. . . . . del	L.	03

4) PERDITA AZIENDA DI TRASPORTO

Importo della perdita definitivamente prevista per il 1980 . .	L.	
Incremento (fino al massimo del 16%)	L.	
Totale . . .	L.	
Importo dello stanziamento previsto nel bilancio 1981 . . .	L.	
Trasferimento spettante (differenza)	L.	04

5) NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI RUOLO E SUPPLENZE

Importo impegnato nel 1981, con deliberazioni esecutive, non compreso nel punto d.1 del certificato del bilancio e pertanto non finanziato con trasferimento statale	L.	

			Codice
Importo spese per supplenze per comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non compreso nel punto d.1 del certificato del bilancio e pertanto non finanziato con trasferimento statale .	L.	. . . .	
Totale . . .	L.	. . . .	
Maggiori entrate del 1981 utilizzate per il finanziamento delle suddette spese . . .	L.	.	
Trasferimento spettante (differenza)	L.	.	05

6) INDENNITA' DI CONTINGENZA

Ulteriori punti di contingenza, eccedenti i 23 già iscritti al bilancio, comunicati dal Ministero dell'interno n. . . per L. 2389 per 13 mensilità per n. . . dipendenti	L.	. . .	06

7) ONERI PER PASSIVITA' PATRIMONIALI DEI BENI EX IPAB ED ENTI OSPEDALIERI

Importo degli impegni adottati .	L.	-	07
Totale dei trasferimenti richiesti	L.	. . .	08
Meno quota non impegnata degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica	L.	. .	09
Trasferimento spettante per il 1981	L.	. . .	10

. . . lì . . . . .

Il sindaco o il presidente

Il segretario

Decreto 28 aprile 1981.

Spesa media corrente pro-capite per l'anno 1979, *su base nazionale e per classe di popolazione, dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art.* 25 *del decreto-legge* 28 *febbraio* 1981, *n.* 38, *convertito nella legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 153.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 124 *del* 7 *maggio* 1981)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, col quale viene istituito un fondo perequativo per la finanza locale, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1981, con una dotazione di lire 200 miliardi;

Ritenuto che il predetto fondo deve essere ripartito tra i comuni la cui spesa storica *pro-capite* per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classe di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro;

Ritenuto altresì che, agli effetti del predetto decreto-legge l'indice di spesa storica deve essere desunto dalla spesa corrente originariamente prevista nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui allo art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, secondo le classi di popolazione indicate nello stesso art. 25;

Considerato che il fondo deve essere ripartito a favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale determinata col presente decreto;

Atteso che dal calcolo della spesa corrente *pro-capite* debbano essere esclusi i comuni appartenenti alla regione Trentino-Alto Adige che, ai sensi delle vigenti disposizioni, non concorrono alla ripartizione del fondo perequativo di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La spesa corrente media *pro-capite* dei comuni è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base della spesa corrente originariamente prevista nel titolo I del bilancio dell'esercizio 1979 desunta dal certificato finanziario presentato ai sensi dell'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (codice 57).

Art. 2.

La spesa corrente media *pro-capite* di cui al precedente art. 1 è determinata nella seguente misura per ciascuna delle classi demografiche stabilite nel citato art. 25 sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

Classi di comuni	Spesa media pro-capite
Meno di 1000 abitanti	156.310
da 1.000 a 1.999 abitanti	133.962
da 2.000 a 2.999 abitanti	124.130
da 3.000 a 4.999 abitanti	121.436
da 5.000 a 9.999 abitanti	125.873
da 10.000 a 19.999 abitanti	145.682
da 20.000 a 59.999 abitanti	163.067
da 60.000 a 99.999 abitanti	219.336
da 100.000 a 249.999 abitanti	249.351
da 250.000 a 499.999 abitanti	349.735
da 500.000 abitanti ed oltre	464.817

Art. 3.

Con successivo decreto il fondo di lire 200 miliardi per l'anno 1981 sarà ripartito a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media di cui al precedente art. 2.

I comuni interessati sono tenuti ad iscrivere nei bilanci la quota ad essi spettante dopo averne avuto comunicazione.

Art. 4.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 38/1981, la spesa corrente media *pro-capite* delle province desunta dai bilanci di previsione 1979 e calcolata con le modalità di cui al precedente art. 1, resta determinata in L. 46.920.

Art. 5.

I comuni e le province sono tenuti a calcolare, con le stesse modalità di cui al precedente art. 1, la propria spesa media *pro-capite* da indicare nel certificato sul bilancio 1981 ai fini dell'incremento percentuale della spesa corrente ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 38/1981.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1981

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Decreto 28 aprile 1981.

Modalità relative alla certificazione per l'erogazione di trasferimenti da parte del Ministero dell'interno per il pareggio dei bilanci provinciali e comunali per l'anno **1981.**

(*Pubblicato in questa stessa* Gazzetta Ufficiale: *v. nella rubrica «Leggi e decreti»*)

(2923)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento da centonovantotto a duecentosettantuno del numero dei posti del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 142, con il quale è indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali;

Considerato che motivi contingenti hanno impedito la pubblicazione del suddetto decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nell'anno 1980 e che lo stesso è stato pertanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1981;

Visto il ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali, dal quale risulta che alla data del 31 dicembre 1981 saranno *vacanti duecentosettantuno posti;*

Considerato il fabbisogno di personale sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato;

Attesa l'opportunità di ricoprire con urgenza tutte le predette vacanze;

Decreta:

Fermo restando quant'altro stabilito nel decreto ministeriale 3 gennaio 1980 in premesse citato i posti di allievo guardia forestale messi a concorso con il decreto ministeriale suddetto sono aumentati da centonovantotto a duecentosettantuno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1981
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 63

(2990)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modificazioni al concorso, per titoli, a diciannove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TERNI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Considerata la necessità di adeguare l'ordinanza direttoriale n. 24979/1/2 del 31 agosto 1979, registrata alla delegazione regionale della Corte dei conti, addì 24 maggio 1980, registro n. 20, foglio n. 344, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 3 novembre 1980 al decreto Ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 12 marzo 1978;

Ordina:

Art. 1.

Il punto 2) dell'art. 5 della succitata ordinanza direttoriale è sostituito dal seguente:

« servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione. negli elenchi provinciali dei sostituti ».

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Il punto 3) dell'art. 5 della predetta ordinanza direttoriale è sostituito dal seguente:

« servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio ».

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Terni, addì 16 febbraio 1981

Il direttore provinciale: D'AMICO

(3052)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (tab. IX), da conferire nella Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1981, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 novembre 1980, n. 4171, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1980, registro n. 34, foglio n. 83, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva (tab. IX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3880.

(2879)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, a quindici posti di agente tecnico professionale.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 14 aprile 1981, parte II, personale (concorsi), del Consiglio nazionale delle ricerche è stato pubblicato il decreto 16 marzo 1981, n. 529564, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso pubblico a quindici posti di agente tecnico professionale, indetto con provvedimento del Consiglio nazionale delle ricerche 26 luglio 1980, n. 495268.

(2994)

REGIONE SARDEGNA

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico scolastico generico

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la regione sarda;

Visto il D.A.I.S. n. 1/010011/Div.Amm. del 22 marzo 1978, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a n. 7 posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Cagliari;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Cagliari n. 1745 in data 25 luglio 1980, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali e gli atti rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertata la loro regolarità;

Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il regolamento per i servizi di medicina scolastica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1) Lobina dott.ssa Laura . . . . . punti 199,05
2) Mereu dott.ssa Gabriella . . . . . . » 189,00
3) Sortino dott.ssa Maura . . . . » 187,00
4) Milia dott. Benito . . . . » 179,83
5) Cadeddu dott.ssa Maria . . . . . . » 175,54
6) Petti dott. Gustavo . . . . » 175,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari, del comune di Cagliari e all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cagliari.

Cagliari, addì 28 aprile 1981

L'assessore: SANNA

(2867)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione di un membro delle commissioni giudicatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, e del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Mantova.

Si rende noto che con decreto del presidente della giunta regionale della regione Lombardia 29 aprile 1981, n. 10/SAN/MN., il dott. Sebastiano Meloni, medico provinciale di Bergamo, impossibilitato a partecipare ai lavori concorsuali, è stato sostituito con il dott. Francesco Quinzani, medico provinciale f.f. di Cremona, quale membro delle commissioni giudicatrici del concorso pubblico e concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Mantova.

(3053)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1981, n. **6.**

Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI FINANZIARI

Art. 1.

Contributi regionali per l'esercizio e gli investimenti

Nelle more dell'approvazione della legge quadro per i trasporti locali e fondo nazionale trasporti, al fine di assicurare regolarità e continuità agli autoservizi di trasporto pubblico, la Regione concede, in via straordinaria, contributi annui d'esercizio e in conto capitale secondo le disposizioni della presente legge.

I contributi di cui al comma precedente sono disposti a favore di comuni, province, comunità montane e loro consorzi e dei concessionari di autolinee di competenza regionale, e sono ripartiti secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Determinazione dei contributi d'esercizio

In relazione al costo chilometrico, determinato dalla giunta regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, ed all'istituzione dei documenti di viaggio, di cui al successivo art. 9, i contributi d'esercizio sono determinati per ciascuna linea, con decorrenza 1° gennaio 1980, sulla base di lire duecentosettanta per autobus-chilometrico autorizzato, elevate a lire trecento per le linee di montagna, alta montagna e di collegamento con gli scali ferroviari di cui al terzo comma, punti 1) e 2) dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15.

I contributi di cui al comma precedente sono integrati dalle somme indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge, determinate in relazione al rapporto tra introiti da abbonamento ed introiti totali delle linee, all'entità del personale utilizzato ed al tipo di gestione.

I chilometri non effettuati per sospensione o riduzione di corse dovute a causa di forza maggiore (neve, ghiaccio, interruzione strade, sciopero ecc.) comportano la riduzione del 18% dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, nonchè la non corresponsione dei contributi integrativi di cui ai punti 11) e 12) della tabella *A* allegata alla presente legge.

Le percorrenze chilometriche non eseguite per altre cause vengono escluse da qualsiasi contributo.

Art. 3.

Condizioni soggettive per l'assegnazione dei contributi d'esercizio

I contributi d'esercizio di cui al precedente art. 2 della presente legge possono essere concessi a favore dei soggetti che:

a) abbiano osservato le disposizioni regionali sui servizi pubblici di linea;

b) abbiano esercitato e proseguano regolarmente la gestione delle linee, salvo che interruzioni di servizi avvengano in conseguenza di revoca, ovvero di rinuncia o cessione accolta o approvata dalla Regione;

c) abbiano presentato domanda di proroga delle concessioni almeno tre mesi prima della scadenza;

d) abbiano presentato alla giunta regionale — assessorato trasporti — domanda di contributo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il 1980 contemporaneamente all'istanza di proroga delle concessioni per gli anni successivi, con l'indicazione del disavanzo presunto di esercizio delle singole linee relativamente all'anno cui la proroga si riferisce;

e) abbiano presentato, per nuove concessioni di linee, domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera costitutiva del rapporto di concessione, e contestuale dichiarazione del presunto disavanzo di esercizio di ciascuna linea concessa.

Art. 4.

Assegnazione ed erogazione dei contributi d'esercizio

I contributi d'esercizio di cui al precedente articolo sono assegnati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, rapportando i contributi delle singole linee ai finanziamenti annui, previsti dalla legislazione regionale.

L'erogazione dei contributi di cui al comma precedente è disposta in rate semestrali anticipate, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Per il 1980 i contributi sono erogati al netto delle somme anticipate in applicazione della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, e dei rimborsi effettuati e da effettuare per l'intero anno 1980, ai sensi delle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1.

L'importo globale del contributo non può in ogni caso superare il disavanzo complessivo dell'azienda risultante dal conto economico della gestione dell'anno cui il contributo si riferisce, relativamente a tutti i servizi di trasporto esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio; i contributi erogati in eccedenza a detto disavanzo, ovvero percepiti indebitamente, sono recuperati in via ordinaria sulla successiva erogazione dei contributi regionali.

A tal fine, i beneficiari dei contributi devono presentare alla giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, il bilancio consuntivo ovvero il conto economico della gestione, corredato di apposito questionario predisposto dalla Regione, nonchè delle informazioni loro richieste in relazione al bilancio stesso.

Art. 5.

Contributi per investimenti

Nel quadro dei provvedimenti volti alla riorganizzazione dei servizi di pubblico trasporto i contributi in conto capitale sono concessi per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) costituzione e primo finanziamento di consorzi per la gestione di autoservizi di trasporto pubblico;

b) costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi anche mediante la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria;

c) acquisizione, attraverso la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria, di autobus urbani, suburbani ed interurbani di prima immatricolazione che rispondano alle norme di unificazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Limitatamente alle imprese private, in alternativa al sistema di cui alla precedente lettera *c*), per l'acquisto del materiale rotabile possono essere concessi contributi in conto capitale in base alle disposizioni stabilite dalla preesistente legge regionale, fatto salvo quanto previsto al primo capoverso nonchè al punto *d*) del successivo art. 6.

Art. 6.

Assegnazione ed erogazione dei contributi per investimenti

I contributi in conto capitale di cui al precedente art. 5 sono assegnati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di un piano di riparto, nei limiti dei finanziamenti annui previsti dalla legislazione regionale e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riconoscere in via prioritaria gli investimenti connessi all'assunzione di nuovi servizi di pubblico trasporto ed alla ristrutturazione e potenziamento delle autolinee esistenti;

b) destinare alla costruzione ed ammodernamento di sedi o di officine depositi una somma non superiore al venticinque per cento dei finanziamenti annui previsti;

c) accogliere le richieste per la costruzione, il completamento e l'ammodernamento delle infrastrutture fino ad un contributo massimo di lire venti milioni per ogni autobus immatricolato per il servizio di pubblico trasporto;

d) rapportare comunque per le opere di cui alla precedente lettera *b*) il contributo alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per le richieste avanzate dalle aziende private; del 60 per cento per le richieste avanzate dalle cooperative e del 100 per cento per le istanze delle province, dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi.

Per l'acquisizione di materiale rotabile e di attrezzature, mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria con la Finmolise - S.p.a., rapportare il contributo al 75 per cento della spesa ammissibile per le richieste avanzate dalle aziende private, al 90 per cento per le richieste avanzate dalle cooperative ed al 100 per cento per le istanze delle provincie, di comuni, delle comunità montane e loro consorzi.

Limitare per le imprese private il contributo al 40 per cento della spesa ammissibile nel caso in cui l'acquisizione del materiale rotabile e delle attrezzature avvenga con modalità diverse da quelle indicate nel precedente capoverso;

e) affidare alla Finmolise S.p.a., mediante apposita convenzione, il compito di promuovere ed organizzare in forma unitaria gli adempimenti necessari per la locazione prevista al punto *c*) del precedente art. 5.

Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la giunta presenterà al consiglio regionale l'apposito atto amministrativo per approvare la convenzione, di cui al punto *e*) del precedente comma, nella quale dovranno essere definite:

a) la o le eventuali società che possono effettuare la locazione finanziaria;

b) l'entità del contributo iniziale «una tantum» e del contributo in annualità per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria;

c) l'entità del contributo integrativo per l'acquisizione di autobus a grande capacità oppure dotati di dispositivi per agevolare il superamento delle barriere architettoniche da parte degli handicappati non deambulanti;

d) i canoni, le scadenze, le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria;

e) le modalità, i termini e i limiti di operatività della garanzia fidejussoria regionale, da concedere alla Finmolise S.p.a. oppure alle società di Leasing, per le obbligazioni derivanti ai locatari dalla stipulazione dei contratti di locazione finanziaria ed alla Finmolise dall'accensione dei mutui stipulati per il reperimento dei necessari mezzi finanziari;

f) le tipologie, i prezzi e le modalità di fornitura dei veicoli nonché il capitolato degli allestimenti delle carrozzerie;

g) le condizioni per il trasferimento alla Finmolise S.p.a. dei fondi destinati al rinnovo ed all'adeguamento del parco autobus e le modalità di erogazione del contributo assegnato ai locatari;

h) la procedura per la presentazione delle domande e i criteri per la formulazione del piano di assegnazione dei veicoli;

i) gli obblighi, i divieti e le relative sanzioni a carico dei locatari in relazione all'utilizzo dei veicoli acquisiti in locazione finanziaria.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è disposta mediante decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nella misura massima del cinquanta per cento sulla base delle obbligazioni assunte e il saldo a seguito della certificazione delle spese sostenute con l'anticipazione suddetta per le finalità di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 5, e nella misura e con le modalità stabilite nella convenzione Regione-Finmolise S.p.a. per le finalità di cui al punto *c*) dello stesso art. 5.

Art. 7.

Esclusione dai contributi

Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto sono direttamente a carico del committente, gli autoservizi di gran turismo, nonchè quelli che lo stesso tipo d'intervento già fruiscono di sovvenzioni ordinarie da parte della Regione, dello Stato o di altri enti.

Art. 8.

Conguaglio contributi d'esercizio per il 1979

In conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, la Regione concede ai concessionari che hanno regolarmente svolto nell'anno 1979 i servizi di pubblico trasporto di competenza regionale, un contributo « una tantum » integrativo delle somme assegnate ai sensi della legge 9 giugno 1978, n. 15, per far fronte agli oneri derivati dall'applicazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotranvieri per l'anno 1979.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato sulla base dei seguenti elementi:

a) riconoscimento del maturato economico relativo all'anno 1979, pari a L. 280.000 per ogni dipendente utilizzato per la gestione delle autolinee di competenza regionale per un periodo di almeno 5 mesi nel corso dell'anno 1979;

b) rimborso degli oneri sociali aziendali relativi all'erogazione del maturato economico di cui al precedente punto *a*);

c) rimborso della quota integrativa dell'indennità di fine lavoro conseguente all'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro in relazione all'anzianità media di servizio del personale dipendente dall'azienda esercente al 30 novembre 1979 e nel rispetto dei seguenti limiti:

L. 5 autobus/kilometro autorizzato per anzianità da 0 a 5 anni;

L. 10 autobus/kilometro autorizzato per anzianità da 5,1 a 10 anni;

L. 15 autobus/kilometro autorizzato per anzianità da 10,1 a 15 anni;

L. 20 autobus/kilometro autorizzato per anzianità da 15,1 a 20 anni;

L. 25 autobus/kilometro autorizzato per anzianità da 20,1 a 25 anni;

L. 30 autobus/kilometro autorizzato per anzianità da 25,1 a oltre.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce, assegna ed eroga con apposito provvedimento i contributi stabiliti con il presente articolo.

Titolo II

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA TARIFFARIO

Art. 9.

Documenti di viaggio

Al fine di adeguare il sistema tariffario alle nuove esigenze amministrative e gestionali del settore trasporti, i documenti di viaggio previsti all'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1980, n. 5, sono sostituiti, con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dai seguenti:

biglietti ordinari di corsa semplice;
biglietti ordinari di andata e ritorno;
abbonamenti settimanali e mensili.

Gli abbonamenti sono « a vista », cioè consentono di effettuare un numero illimitato di corse nell'arco di validità degli abbonamenti stessi.

L'abbonamento settimanale è valido dal lunedì alla domenica, senza limitazioni di orario, ed è di due tipi: uno utilizzabile per 5 giorni, l'altro per 6 giorni.

L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese, senza limitazione d'orario, con inizio di validità dal 1° giorno del mese stesso e con esclusione di uno o due giorni alla settimana.

Sugli abbonamenti settimanali e mensili devono risultare i giorni di non utilizzo annullati dall'utente al momento del primo utilizzo settimanale o mensile.

Gli abbonamenti settimanali sono in vendita dal giovedì al lunedì.

Gli abbonamenti mensili sono in vendita dal giorno 24 del mese precedente al giorno 3 del mese di validità.

E' ammesso, su richiesta degli interessati, il rimborso degli abbonamenti mensili all'ottanta per cento del prezzo di vendita proporzionalmente alla quota non utilizzata, desumibile dai giorni di validità rispetto al giorno in cui viene fatta la richiesta, sempre che la quota di non utilizzo sia inferiore alla metà del periodo di validità.

E' ammesso il rimborso dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno su richiesta degli interessati prima dell'utilizzo e nella misura dell'ottanta per cento del prezzo di vendita.

Art. 10.

Rilascio degli abbonamenti

Gli abbonati devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento, con fotografia, rilasciata dal concessionario del servizio al prezzo di L. 500 cadauna.

Il rilascio da parte delle aziende concessionarie degli abbonamenti riversati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10, e 13 gennaio 1975, n. 1, è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare per motivi di lavoro o di studio.

La formalità di cui al precedente comma deve essere svolta dagli utenti interessati all'atto della prima richiesta dell'abbonamento, nonchè all'inizio di ogni anno solare i lavoratori dipendenti e di ogni anno scolastico per gli studenti.

Alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1974, n. 10, e dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, si applicano solo nei confronti di lavoratori e studenti residenti nel Molise, che utilizzano, in abbonamento, autoservizi extraurbani di linee interregionali, non di competenza della regione Molise, nonché statali.

Art. 11.

Erogazione rimborso abbonamenti autoservizi interregionali e statali

All'erogazione del rimborso previsto dalle leggi di cui al precedente art. 10, comma 4, si provvederà con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, sulla base delle risultanze di apposita istruttoria eseguita sulla scorta degli elementi e documenti presentati ai sensi del decreto presidenziale n. 622 del 3 settembre 1974.

Art. 12.

Prezzo dei biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti

Il prezzo dei biglietti di andata e ritorno è determinato dal doppio del prezzo in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice scontato del venti per cento.

Il livello tariffario degli abbonamenti di cui al precedente art. 9 è determinato in relazione alla tariffa in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice, calcolato su due corse al giorno ed applicando le seguenti percentuali:

sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari mensili;

trenta per cento per gli abbonamenti mensili riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10, e 13 gennaio 1975, n. 1;

sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari settimanali;

quaranta per cento gli abbonamenti settimanali riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10, e 13 gennaio 1975, n. 1.

Il prezzo degli abbonamenti viene aumento del cinquanta per cento se i documenti di viaggio si riferiscono a percorrenze inferiori a km 20,001 per corsa.

I benefici previsti per i ciechi civili dall'art. 1 della legge regionale n. 5/1980 sono estesi ai « grandi invalidi di guerra e del lavoro ».

Art. 13.

Tariffazione a zone

Nel quadro delle iniziative di cui all'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 1980, n. 5, la giunta regionale adotterà provvedimenti per autorizzare sistemi di tariffazione a zone, anche con documenti di viaggio diversi da quelli previsti nel precedente art. 9.

Alla richiesta per l'adozione di sistemi di tariffazione a zone i soggetti interessati devono allegare un'apposita convenzione da cui risulti che sono stati regolati i rapporti in merito

ai programmi d'esercizio da svolgere, al coordinamento degli orari, all'eliminazione di eventuali divieti di carico e al riparto degli introiti che non possono essere inferiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica in vigore.

Per favorire l'adozione dei sistemi di tariffazione a zone, di cui al precedente primo comma, le nuove concessioni sono rilasciate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza divieti di carico fermo restando le procedure per le concessioni di autolinee o singole relazioni aventi interferenze con impianti fissi.

Titolo III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 14.

Polizia amministrativa

La giunta regionale è autorizzata ad assumere le adeguate iniziative per avvalersi della collaborazione e partecipazione degli enti locali nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale.

In attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 85, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 616/1977, è svolta anche da impiegati regionali addetti alla vigilanza dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale.

Art. 15.

Sistema informativo

Nel quadro delle iniziative di cui al precedente art. 14 la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pubblica l'orario regionale delle autolinee di competenza regionale, integrato con gli autoservizi interregionali e statali e i servizi ferroviari che interessano i collegamenti regionali nonchè la carta dei servizi di pubblico trasporto di interesse regionale con l'indicazione delle zone d'interscambio e dei dati relativi alla domanda e all'offerta degli autoservizi.

L'aggiornamento della documentazione di cui al precedente comma viene effettuato periodicamente in relazione all'entità delle variazioni intervenute sia per le autolinee di competenza della regione Molise che per quelle di competenza statale o di altre Regioni nonchè per i servizi ferroviari.

Art. 16.

Sanzioni

La sanzione amministrativa minima stabilita con l'art. 12 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, è elevata a lire duemila, qualora il pagamento avvenga in vettura, ed a lire cinquemila negli altri casi.

All'accertamento delle irregolarità provvede il personale delle aziende regolarmente iscritto al libro matricola nonchè il personale dell'assessorato ai Trasporti addetto alla vigilanza dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 17.

Finanziamento

A norma dell'art. 6 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno quantificati con la stessa legge approvativa del bilancio 1981.

Al finanziamento della spesa degli anni successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio.

Art. 18.

Norma transitoria

Le dimensioni degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 9 giugno 1978, n. 15, si applicano fino alla data di approvazione della convenzione Regione - Finmolise di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 25 marzo 1981

d'AIMMO

TABELLA ALLEGATO *A*

CONTRIBUTO INTEGRATIVO
PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI

(*Omissis*).

(2569)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1981, n. **8**.
Rimessione in termini per gli interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 25 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, si applica anche agli edifici, aventi impianto edilizio preesistente, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali, o loro varianti, adottati dai comuni entro il 23 settembre 1980 e la cui approvazione, da parte della Regione, sia intervenuta o intervenga successivamente alla scadenza di tale termine.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, i comuni possono utilizzare le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 31, entro il 30 settembre 1981, fermo restando che l'attuazione dei relativi interventi edificatori è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti da parte della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 marzo 1981

MASSI

(2592)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1981, n. 9.

Contributi all'Ente autonomo fiera di Ancona per la costruzione e la ristrutturazione di nuovi padiglioni fieristici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario, in conto capitale, per il triennio 1981-83 a favore dell'Ente autonomo fiera di Ancona, per la costruzione di padiglioni.

All'erogazione del contributo si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, per il triennio 1981-83, la spesa di L. 2.400.000.000, di cui lire 800.000.000 per l'anno 1981. Con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci sarà stabilita la spesa per ciascuno degli anni 1982 e 1983. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dell'articolo precedente si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione per l'importo di L. 800.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa sul cap. 5100202 dello stato di previsione della spesa del detto anno « Fondo occorrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento concernenti ulteriori programmi di sviluppo » partita n. 12 dell'elenco n. 4;

b) per gli anni successivi, con impiego di una quota parte della quota di ripartizione del fondo comune ex art. 8 della legge 281/1970, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale del triennio 1981-83.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte:

a) per l'anno 1981, a carico del cap. 3212201 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1981 con la denominazione « Contributi all'Ente autonomo fiera della pesca di Ancona per la costruzione e la ricostruzione di padiglioni fieristici » e la dotazione di competenza e di cassa di L. 800.000.000;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 marzo 1981

MASSI

(2593)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811410)